

# OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XXII NUMERO 1

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



**EDITORIALE**  
Giustizia Giusta

**VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA**  
Torneo della disputa "Dire e Contraddire"

Progetto della Cassa Forense  
"MENS SANÀ IN CORPORE SANÒ"  
CULTURA & PREVENZIONE DELLA SALUTE -  
Il programma del "Longevity Check up"  
presso l'Ordine Forense di Nocera Inferiore

## **Periodico Quadrimestrale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale  
di Nocera Inferiore  
n. 184 del 23.02.2004

### **Presidente**

Anna De Nicola

### **Direttore Editoriale**

Luigi Ciancio

### **Direttore Responsabile**

Marianna Federico

### **Comitato di Redazione**

Lucia Apuzzo  
Marianna Arpaia  
Barbara Barbato  
Carmela Bonaduce  
Antonio Coppola  
Maria Coppola  
Renata Gaeta  
Mario Gallo  
Gianluca Granato  
Eliana Libroia  
Emiliana Matrone  
Italo Meoli  
Andrea Milo  
Angelo Mondelli  
Claudia Ruggiero Perrino  
Marianna Polito  
Gaetano Riccio  
Giuseppina Romano  
Francesco Spinelli  
Eleonora Stefanelli  
Rossella Ugliano

### **Hanno collaborato a questo numero**

Maria Teresa Capogreco  
Paolo Santacroce

### **Segretario di Redazione**

Massimo De Martino Adinolfi

### **Proposte e suggerimenti ai contatti**

Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore  
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432

e.mail:  
[omniaiustitiae@foronocera.it](mailto:omniaiustitiae@foronocera.it)

Progetto grafico a cura di  
Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,  
che dovrà essere inviato a mezzo mail,  
non sarà restituito

### **Impaginazione e stampa**

**PIBIESSE srl**

cell. 081 929449  
[info@pibiessesrl.it](mailto:info@pibiessesrl.it)

Le immagini a corredo di questo numero sono  
tratte dal web  
© 2025 Foto  
PIBIESSE srl

© 2025 Testi  
Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore

**OMNIA IUSTITIAE**



Giustizia di Bruto  
(affresco 1587-1594)  
Tommaso Laureti  
MUSEI CAPITOLINI

S P Q R  
HORATIO-MANILIO  
BERNARDINO VELLIO COSS  
BRUTO-GOTTIFREDO  
IO FRANC.PTOLOMAEO-PRIORE  
MDC LVIII

# s o m m a r i o

## EDITORIALE

*Luigi Ciancio*  
Giustizia Giusta 4

## VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA

*William Nocera*  
Torneo della disputa "Dire e Contradire" 6

## La Redazione

Progetto della Cassa Forense "MENS SANA IN CORPORE SANO" - CULTURA & PREVENZIONE DELLA SALUTE - Il programma del "Longevity Check up" presso l'Ordine Forense di Nocera Inferiore 8

## GIURISPRUDENZA

*Emiliana Matrone*  
Non è incostituzionale l'art. 299, primo comma, codice civile Corte Costituzionale, n. 53 del 18 aprile 2025 10

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può proporre, nella comparsa di risposta, domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria 14

## Italo Meoli

La conciliazione sindacale non è valida se stipulata in azienda 18

Licenziato per giusta causa il dipendente che "sbircia" sui conti dei clienti 19

Licenziamento per fumo sul lavoro: la tolleranza non giustifica 20

## DOTTRINA

*Maria Coppola*  
Digitalizzazione del processo tributario e potere di certificazione di conformità 22

## Giuseppe Matrone

Lettura giuridica della Bolla "Spes non confundit" 22

Sede Vacante ed Elezione Pontificia 25

## Italo Meoli

I patti accessori al contratto di lavoro 27

Magistratura onoraria: la riforma ottiene il sì definitivo, è legge 30

## Andrea Milo

Illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione della Convenzione Italia-Olanda contro la doppia imposizione. 31

## Angelo Mondelli

### Mariateresa Capogreco

Il fenomeno associativo di tipo mafioso e il ruolo fondamentale delle misure di prevenzione 33

## Paolo Santacroce

La Giustizia ai tempi del PNRR 35

## IA & DIRITTO

*A cura di Francesco Spinelli,*  
*Consigliere del COA di Nocera Inferiore*

*La nuova IA potrebbe evolversi da sola e superare il controllo umano?* 38

*Rivoluzione negli studi legali, l'uso dell'intelligenza artificiale* 39

## NOTIZIE DAL CONSIGLIO

*A cura di Barbara Barbato,*  
*Vicepresidente del COA di Nocera Inferiore*

News COA 41

News CASSA FORENSE 41

Le statistiche 48

## Editoriale di Luigi Ciancio

### Giustizia Giusta

L'ingresso nel nuovo anno è stato caratterizzato da una serie di avvenimenti che, ancora una volta, hanno richiamato l'attenzione del cittadino sulla drammatica situazione della giustizia, sulla mancata certezza della pena e sulla sua applicazione, sulla mancata concreta attuazione del giusto processo, sulla individuazione dei diritti che vengono puntualmente violati e sulla speranza che vengano recuperati credibilità ed autorevolezza.

Una volta, chi veniva condannato per il reato commesso, effettivamente rimaneva recluso per tutto il tempo della condanna, ma soprattutto si sapeva che l'istruzione e la celebrazione del processo sarebbero avvenute in maniera rapida e senza rumore.

Oggi, i processi si celebrano prima sui mezzi di comunicazione attraverso memoriali e dichiarazioni, assumendo una forma di discutibile spettacolarizzazione e poi arrivano nelle aule di giustizia.

E in tal modo si fa di tutto perché le macroscopiche inefficienze dell'attuale sistema giudiziario venga soverchiato da accadimenti che, per la loro ostentatezza mediale possono coprire o nasconderle.

E non ci aiutano i tanti fatti scellerati che continuano ad interessare il pianeta giustizia e che rimarcano come si stia vivendo in un'epoca di forte decadimento morale. Non ci aiutano certamente alcune stravaganti decisioni dei magistrati di turno che fanno crescere nei cittadini un diffuso disagio tale da far propagare l'assuefazione ad un sistema di vita quali tolleranze alla illegalità, rinuncia alla consapevolezza dei propri diritti e della propria dignità.

Ed anzi, il ripetersi di certi fatti, l'amplificazione quotidiana degli stessi produce una sorta di pericolosa epidemia imitativa.

La ricerca delle motivazioni che ci hanno portato all'attuale degrado comportamentale è estremamente preoccupante sicché quello che più crea inquietudine è la preoccupazione che la illegalità diventi regola ed abitudine e che le violazioni delle regole dilaghi a vista d'occhio.


Si impone la necessità di rimuovere le anomalie che rallentano una adeguata risposta alla domanda di giustizia invocando provvedimenti e regole certe da parte del legislatore.


A fronte di una situazione di sfascio totale non è più possibile attendersi solo ed esclusivamente sulla lotta che è in corso tra magistratura e potere politico.

Ci si trova di fronte ad una contesa che, iniziata anni fa, non vede vicino il raggiungimento del traguardo e sempre più distratta dalle parti che si attendono nella soluzione del problema.

La separazione delle carriere tra pm e giudici è l'argomento principe dei contendenti che si azzuffano per trovare una soluzione che non soccombere l'una o l'altra parte.

Un disegno riformatore comune è impossibile non perché ognuno dei contendenti ostacola quello dall'altra parte.





Con i veti non si va da nessuna parte e il tempo passa. È essenziale invece operare nell'interesse del cittadino indicando percorsi certi che non comportino sconfinamenti istituzionali.

E questo è possibile solo se ci si convince che ognuna delle parti debba percorrere il solco che anche col buon senso è possibile tracciare.

Si agisca dunque senza ulteriori indugi e si assumano concrete iniziative per rimuovere un atteggiamento di sostanziale indifferenza di fronte ai fatti scellerati che turbano i cittadini che chiedono solo una giusta giustizia.

## Voci dal Palazzo di Giustizia

*William Nocera*

### Il Torneo della disputa “Dire e Contraddire”

Anche quest’anno il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore ha ospitato la fase territoriale del Torneo della disputa “Dire e Contraddire” che ha visto la partecipazione anche degli Ordini di Avellino, Catanzaro e Torre Annunziata.

Il Torneo rientra tra le progettualità che il Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della Commissione in materia di progetti “Educazione alla legalità”, ha portato avanti sin dal 2021.

È un progetto educativo che rende tangibile lo spirito di servizio e la funzione sociale degli avvocati, utile anche per far scoprire ai ragazzi capacità che non sanno di avere.

L’obiettivo del Torneo, che in questa edizione ha visto, a livello nazionale, il coinvolgimento di circa 50 Ordini forensi territoriali, è quello di fornire ai giovani le tecniche per saper argomentare e contro-argomentare in maniera efficace ed efficiente, permettendo di acquisire

la padronanza del “saper dire” e “contraddire” mediante un discorso efficace modulato a ritmo di ethos, logos e pathos.

Nel perseguire questo obiettivo l’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore si è assunto, seppur a livello locale, la responsabilità e l’impegno di essere vicino ai giovani per insegnar loro a comunicare in modo efficace ed efficiente perché essere cittadino nella famiglia, nella scuola, nella società vuol dire saper comunicare in modo corretto, abbandonando modalità e strategie da talk show, per far sì che la disputa da momento di scontro diventi luogo di incontro.

L’Avvocato Anna De Nicola, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

ha aperto il torneo con il suo indirizzo di saluto:

*«Buon pomeriggio,*

*Porgo il saluto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, da me rappresentato, a tutti i presenti, ai Docenti, alle Autorità intervenute, ai Colleghi: Fabio Benigni Presidente del COA di Avellino, Pasquale Damiano Presidente del COA di Torre Annunziata e alla Collega Vincenza Matacera Presidente del COA di Catanzaro, che ringrazio per essere qui e per avere aderito alla iniziativa attraverso il coinvolgimento di Istituti Scolastici presenti nei loro rispettivi territori.*

*Saluto e ringrazio i componenti della Giuria, Consiglieri del Consiglio Nazionale Forense:*

*Avv.ti Lucia Secchi Tarugi, Giampaolo Brienza e Camillo Cancellario, grazie per il Vs. impegno e la cortese disponibilità.*

*Saluto l’Avv. Aniello Cosimato, attualmente nostro rappresentante presso il C.N.F., qui, in veste di de-*



*legato dal Presidente, Avv. Francesco Greco, per il saluto istituzionale.*

*Un saluto ed un plauso particolare ai Colleghi Maria Formisano Vicepresidente del COA di Torre Annunziata ed al Tesoriere del nostro COA, William Nocera, per avere, con tanto entusiasmo e dedizione, voluto ed organizzato, anche quest’anno, questa appassionante sfida, che vede coinvolti i ragazzi dei diversi Istituti Scolastici che hanno apprezzabilmente aderito alla iniziativa.*

*Ai partecipanti, a questi alunni, il saluto e l’apprezzamento di tutti Noi, per l’impegno, l’entusiasmo e la passione da cui sono motivati, qualità assolutamente encomiabili, ma, altresì, imprescindibili per conseguire importanti risultati, nel mondo del*



*lavoro come nella Vita.*

*Obiettivo del Torneo, oggetto del Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale Forense ed il Ministero dell'Istruzione, infatti, è quello di fornire ai giovani le tecniche per saper argomentare e contro argomentare in maniera efficace ed efficiente.*

*E' la terza volta, da quando sono Presidente del C.O.A. di Nocera Inferiore, che ci incontriamo per dare avvio a questo Torneo, che rappresenta una importante sfida per i ragazzi che vi partecipano, quasi una scuola di vita, in quanto insegna loro il senso di civiltà, a sostenere con fermezza le proprie tesi, mediante concrete argomentazioni, ma sempre con un dibattito leale e corretto, imparando ad interloquire con gli altri, sapendoli ascoltare e rispettandone le opinioni.*

*Sono entusiasta di avere, ancora una volta, fatto parte di questo progetto, che vede, legittimamente, coinvolti gli Ordini professionali, in quanto depositari dei principi etici.*

*Grazie, dunque, ai partecipanti, ai Docenti ed a tutti coloro che, a diverso titolo, sono coinvolti e che si sono impegnati e si impegnano per i ragazzi e per la buona riuscita del Torneo.*

*Buon lavoro a tutti ed In Bocca al Lupo a questi straordinari, competitivi allievi!!!! ».*

*Personalmente ritengo che queste sfide dialettiche hanno anche il pregio di fornire gli strumenti*

*per poter poi costruire relazioni pacifiche e rendere i giovani ragazzi dei futuri cittadini pensanti e resistenti all'illegalità. Oggi, con la rapidità delle chat e dei social media, si è smarrita l'identità della parola, volendo più stupire che comprendere. Trasmettere conoscenza e capacità di argomentazione agli studenti, per il tramite degli avvocati, porta a*

*riscoprire la bellezza della giusta parola. In sostanza l'obiettivo è di portare il progetto e l'esperienza del torneo nell'ambito delle attività curriculari e quindi nella programmazione triennale dell'offerta formativa delle scuole superiori, e quindi continuare in questa iniziativa, si spera, anche per i prossimi anni.*

*Le parole della Vicepresidente del COA di Torre Annunziata, figura centrale per l'organizzazione del Torneo:*

*Il 31 marzo u.s. si è svolta presso l'aula biblioteca del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore la fase territoriale del Torneo nazionale della disputa "Dire e contraddire" 2025, che ha visto quale protagoniste le squadre degli Ordini di Avellino, Catanzaro, Nocera Inferiore e Torre Annunziata.*

*Il progetto ambizioso del Consiglio Nazionale Forense, giunto alla sua V<sup>a</sup> edizione, nasce dall'idea degli avvocati tarantini Vincenzo Di Maggio ed Angela Mazzia e tende a fornire ai giovani, studenti degli istituti superiori, le tecniche per argomentare e controargomentare acquisendo la padronanza del "saper dire" e "contraddire".*

*La bellezza del progetto risiede nella sua unicità: contribuire alla formazione delle giovani generazioni.*

*Nelle varie fasi del progetto ( studio, preparazione*

Foto a sx  
La presidente del COA  
con la Commissione  
CNF e i ragazzi della  
Scuola vincitrice della  
sfida

Foto in alto a dx  
I referenti COA parte-  
cipanti al torneo con  
la Commissione CNF

*degli studenti e disputa) si esplica in pieno il ruolo sociale dell'Avvocato, che quale tutor deve insegnare ai giovani come articolare un discorso efficace a ritmo di ethos, logos e pathos e come confutare le argomentazioni avverse.*

*La sfida svoltasi il 31 marzo u.s., nella splendida cornice dell'aula biblioteca del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, ha visto la partecipazione delle rappresentanze istituzionali sia nella composizione della giuria che negli iniziali indirizzi di saluto, dei referenti COA che hanno seguito il progetto e degli studenti degli istituti superiori che hanno costituito le squadre degli Ordini con i Dirigenti scolastici e i professori che li hanno seguiti nella formazione.*

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore ha curato, previo assenso degli altri referenti COA e del CNF, perfettamente la parte logistica, consentendo altresì l'isolamento delle squadre che dovevano disputare la seconda sfida.*

*Le tre dispute che si sono succedute nelle ore pomeridiane del 31 marzo u.s. hanno mostrato in modo plastico l'unicità del progetto, come sopra richiamata, e sono state introdotte dal referente COA di Nocera Inferiore, cons.re tesoriere avv. William Nocera.*

*Vedere argomentare e confutare in modo così mirabile ed al contempo emozionante giovani studenti su una frase di Piero Calamandrei, che evidenzia l'importanza della scuola ( " Se si vuole che la democrazia si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento e della Magistratura e della Corte Costituzionale" ), restituisce all'Avvocatura il suo ruolo sociale ed in particolare la propensione allo sviluppo del pensiero critico.*

*Ci si chiede spesso quando si inizia un progetto sperimentale, come era il torneo della disputa "Dire e contraddire" ai suoi esordi, se è giusto impegnare tante energie e lottare perché si possa realizzare anche nel proprio territorio? La risposta a questo quesito è quella che anima e sostiene ogni formatore, ossia che anche aver contribuito alla crescita personale e/o professionale di una sola persona è una vittoria!*

All'esito di entusiasmanti sfide, la finale territoriale si è svolta tra le squadre del COA di Nocera Inferiore e di Catanzaro con la vittoria di quest'ultima che ha poi partecipato alle semifinali Sud Italia, svoltesi a Napoli l'11 Aprile 2025 presso la Biblioteca di Castel Capuano insieme alle squadre

dei COA di Bari, Cagliari e Palermo, con l'accesso alla finale di quest'ultima.

All'esito delle semifinali, svoltesi anche nell'area Nord e Centro Italia, le squadre che si giocheranno la finale, che si svolgerà a Roma il 21 maggio, saranno Torino (area Nord), Pescara (area Centro) e Palermo (area sud).

Infine, ma non per ultimo, intendo porgere un ringraziamento a titolo personale ai Colleghi Consiglieri dell'Ordine per la fiducia e per l'apporto datomi nell'espletamento della delega conferitami.

La Redazione

### **Progetto della Cassa Forense "MENS SANA IN CORPORE SANO" – CULTURA & PREVENZIONE DELLA SALUTE - Il programma del "Longevity Check up" presso l'Ordine Forense di Nocera Inferiore**

Il progetto di Cassa Forense "Mens Sana In Corpore Sano – Cultura & Prevenzione della Salute" si prefigge di promuovere benessere e salute men-



tale degli Avvocati nonché ridurre la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il trattamento delle patologie. Attraverso mirati screening medici è possibile diagnosticare precocemente la predisposizione verso malattie o lo stadio preclinico di disfunzioni e/o



patologie che potrebbero svilupparsi.

La promozione della cultura del benessere fisico e mentale, da perseguire attraverso corretti stili di vita, è fondamentale affinché il singolo professionista possa auspicare di vivere più a lungo, ridurre le cause di morte, prevenire le patologie tipiche della professione legale.

Il progetto **“Mens Sana In Corpore Sano – Cultura & Prevenzione della Salute”** è stato sviluppato su diversi livelli tra cui: sui corretti stili di vita, di alimentazione, nutrizione e attività fisica; di screening tese a individuare e correggere i fattori di rischio della salute.

L'alimentazione è uno dei fattori che più fortemente incidono sull'accrescimento, sullo sviluppo fisico e mentale, sul rendimento e sulla produttività degli individui.

Esistono moltissime prove a dimostrazione che un corretto modo di alimentarsi ha rappresentato nel corso dell'ultimo secolo un fattore di primaria importanza nel miglioramento dello stato di salute e di benessere.

La Prevenzione della Salute è realizzata anche attraverso attività di screening a prevenzione medica delle patologie cardiovascolari, oculistiche, tumori del seno e della prostata.

Il progetto è volto a sottolineare l'importanza della prevenzione e a promuovere l'adozione di stili di vita salutari, con l'obiettivo di migliorare lo stato di salute dei cittadini.

Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso una

serie di manifestazioni nelle quali è prevista un'attività di screening mirata alla valutazione dei principali fattori di rischio modificabili.

Tra queste **il programma del “Longevity Check up”** ospitato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore il giorno 25 marzo dalle ore 09.00 alle ore 17.00 presso l'aula Biblioteca. Quella presso il Foro nocerino, unica giornata prevista per la Campania e tra le dieci previste in tutt'Italia, ha visto una massiccia adesione degli Avvocati del Foro locale ma anche di altri del Distretto di Corte di Appello di Salerno, raggiungendo il numero massimo di adesioni possibile per l'attività di screening, in numero di 300.

Dodici i medici della Fondazione Gemelli di Roma impegnati nell'attività di screening.

Il programma del “Longevity Check up” prevede la profilazione del rischio cardiovascolare attraverso la valutazione dei 7 fattori di rischio cardiovascolare principali (pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, indice di massa corporea, attività fisica, dieta, fumo di sigaretta), ai quali si aggiungono frequenza cardiaca, misure antropometriche, di forza e performance muscolare, qualità del sonno.

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, Avvocato Anna De Nicola che ha fortemente voluto, unitamente all'intera compagine consiliare, che l'evento si tenesse a Nocera Inferiore, è stata presente per tutta la giornata e ha voluto ringraziare personalmente i medici che si sono adoperati nell'attività di screening, i Colleghi delegati per il Distretto di Corte di Appello di Salerno di Cassa Forense, Maria Annunziata (componente anche del CDA Cassa) e Vincenzo Nocilla, nonché il Delegato per la Corte di Appello di Roma Andrea Borgheresi, che si sono attivati, unitamente alla struttura organizzativa del Consiglio dell'Ordine, perché la giornata di screening potesse avere il successo che ha poi effettivamente riscosso.

L'obiettivo di sensibilizzare gli avvocati a prendersi più cura di sé, vista la massiccia adesione, è stato sicuramente raggiunto, indicando loro la strada maestra: mantenere uno stile di vita sano che includa una dieta equilibrata, l'esercizio regolare, il mantenimento di un peso corporeo sano e la gestione dello stress aiuta certamente a ridurre il rischio cardiovascolare a qualsiasi età.

In alto a dx  
La presidente del  
COA, i delegati di  
Cassa Forense, i me-  
dici del Gemelli di  
Roma

## Giurisprudenza

*Emiliana Matrone*

### **Nell'adozione dei maggiorenni, non è incostituzionale l'art. 299, co 1, cc anche se non consente di sostituire il cognome dell'adottante a quello dell'adottato. Interesse a cancellare il cognome**

La Corte di Costituzione, con la Sentenza n. 53 del 18 aprile 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ..

Nel caso concreto, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con l'ordinanza del 30 maggio 2024, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, secondo cui «[l]adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio», con riguardo agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., per lesione del diritto all'identità personale e per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'adozione piena del minore d'età.

Il Tribunale di Reggio Emilia, chiamato a disporre l'adozione di una persona maggiore di età, accertava la sussistenza dei presupposti di legge per poter pronunciare l'adozione. Rappresentava, infatti, che quando l'adottanda (ora maggiorenne) aveva cinque anni, i suoi genitori biologici venivano dichiarati del tutto inidonei a prendersi cura della prole per essere entrambi tossicodipendenti, per cui decadevano dalla responsabilità genitoriale; che già nel 2002 veniva individuata quale famiglia affidataria quella del ricorrenti; che l'affidamento era proseguito ininterrottamente da quando la persona adottanda aveva sei anni sino al raggiungimento della maggiore età e che la sessa aveva continuato a vivere presso la famiglia affidataria sino al matrimonio.

Il giudice a quo, inoltre, esponeva che i genitori biologici erano deceduti e che l'adottanda aveva espresso «incondizionato consenso» all'adozione e che sia gli adottanti e sia l'adottanda chiedevano che quest'ultima assumesse esclusivamente il cognome della famiglia adottante, sostituendolo al cognome dei propri genitori biologici.

I ricorrenti avevano motivato la loro richiesta in tal modo: «l'adottanda non aveva neppure memoria dei propri genitori biologici, che avevano anteposto la propria inclinazione agli stupefacenti ad un sia pur minimo interesse o scrupolo verso la fi-

glia; l'adozione non era stata richiesta quando l'adottanda era minorenni semplicemente perché gli adottanti non erano stati sollecitati a prendere in considerazione tale possibilità; l'adottanda considerava quale sua sola e unica famiglia quella degli adottanti».

Il Tribunale di Reggio Emilia riteneva di non poter accogliere la domanda in forza della disposizione contenuta nell'art. 299, co 1, cc, e riteneva di dover sollevare questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., sotto il duplice profilo della lesione dell'identità personale e dell'irragionevole disparità di trattamento.

La norma censurata stabilisce che «[l]adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio».

Nello specifico, il Tribunale rimettente prospettava un contrasto con i parametri evocati della norma censurata «[n]ella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell'adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale».

La Corte Costituzionale, con la pronuncia in commento, ha innanzitutto ricordato che «[i]l cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati» (sentenza n. 131 del 2022, nel solco di una giurisprudenza ultraventennale: sentenze n. 286 del 2016, n. 268 del 2002, n. 120 del 2001, n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 135 del 2023).

La Corte, altresì, ha rammentato che il nome - che è composto dal cognome e dal prenome ed è «per legge attribuito» (art. 6 cod. civ.) - è sottratto alla piena disponibilità del titolare, il cui consenso può essere solo il presupposto di eventuali modifiche, disposte o per provvedimento giudiziale o per provvedimento del prefetto (art. 89 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della

legge 15 maggio 1997, n. 127»).

È stato evidenziato che il cognome, unitamente al prenome, configura un segno distintivo che, a partire dal momento in cui viene attribuito, determina un meccanismo di progressiva stratificazione e di consolidamento dell'identità personale, sicché proprio in tale diritto «si radicano le ragioni della tutela del cognome» (sentenza n. 135 del 2023).

Di riflesso, se, per un verso, il cognome originariamente si incardina nello status filiationis (sentenza n. 131 del 2022), per un altro verso, a mano a mano che l'identità personale si costruisce intorno a quel segno, è lo stesso diritto all'identità personale a rendere il cognome capace di resistere, di norma, ai mutamenti di status.

In virtù di tali coordinate, la sentenza n. 13 del 1994 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 165 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rettifica dei registri dello stato civile per ragioni indipendenti dal soggetto (nella specie per accertata falsità parziale dell'atto di nascita), la persona potesse «ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale».

Parimenti, la sentenza n. 297 del 1996 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 262 cod. civ., nella parte in cui, al comma primo, «non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, antependendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale».

Con riguardo proprio all'art. 299, co 1, cc, la sentenza n. 120 del 2001 ha ritenuto non fondata la questione prospettata dal rimettente diretta a introdurre l'automatica e inderogabile anteposizione del cognome originario dell'adottato rispetto a quello dell'adottante, sul presupposto che la lesione della identità sia piuttosto «ravvisabile nella soppressione del segno distintivo».

Successivamente, la sentenza n. 268 del 2002, ha dichiarato non fondata la questione che mirava a sostituire il cognome del minore adottato con il solo cognome dell'adottante, marito della madre. L'art. 299, co 1, cc, è stato dichiarato costituzio-

nalmente illegittimo, con la sentenza n. 135 del 2023, «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto».

La Corte, nel sintetizzare le ragioni dell'infondatezza delle odierne questioni sollevate, segue il seguente ragionamento logico-giuridico.

La duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale, rende, infatti, non irragionevole la scelta legislativa di escludere, con l'art. 299, primo comma, cod. civ., la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell'adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale.

Infatti, con la sentenza n. 120 del 2001 è stato ravvisato una possibile lesione dell'identità personale dell'adottato maggiore d'età proprio nel caso della «soppressione del segno distintivo» costituito dal suo originario cognome.

Del resto, finanche nell'adozione del minore in casi particolari, nel cui contesto la costruzione dell'identità personale intorno all'originario cognome è per definizione meno consolidata di quella che si riscontra nel caso del maggiore d'età, con la sentenza n. 268 del 2002, è stato escluso l'illegittimità costituzionale del rinvio operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente di assumere il solo cognome dell'adottante. Fulcro di tale decisione è stata la tutela dell'originario cognome del minore quale «tratto essenziale della [...] identità personale», da cui si è dedotta la non irragionevolezza della scelta di preservare «il legame del minore col proprio passato e, perciò, con la sua identità personale come essa è stata ed è conosciuta nell'ambiente sociale di cui egli è, e deve continuare ad essere, parte».

La Corte ha evidenziato come tale rilievo fosse significativo tanto più nel caso dell'adottato maggiore d'età.

Vero è che nella prospettazione del rimettente la sostituzione del cognome dell'adottato con quello dell'adottante richiederebbe, similmente a quanto previsto dalla sentenza n. 135 del 2023, un consenso all'adozione favorevole al prodursi del peculiare effetto riguardante il cognome.

Senonché, nel caso deciso con la sentenza n. 135 del 2023, il consenso dell'adottato è espressione dell'esigenza di dare maggior risalto al suo originario cognome, in quanto segno distintivo dell'identità personale, e il consenso dell'adottante sottende una mera condivisione di detta esigenza, che, comunque, non sacrifica l'interesse a trasmettere anche il suo cognome.

Di contro, nel caso della prospettata sostituzione del cognome dell'adottato, quest'ultimo dovrebbe far valere un interesse alla cancellazione del suo stesso cognome, il che lo espone al rischio di subire condizionamenti da parte dell'adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l'adozione civile apporta all'adottato sul piano successorio.

Non può, dunque, ritenersi irragionevole la scelta del Legislatore di garantire, in via di automatismo, il mantenimento del cognome originario dell'adottato, a latere di quello dell'adottante.

La Corte ha concluso che tale esito non fosse destinato a mutare in considerazione del perimetro entro il quale il rimettente aveva ravvisato la possibile lesione del diritto all'identità personale, che sussisterebbe solo in presenza di particolari situazioni. Nelle varie proposte additive prospettate dal giudice a quo si faceva riferimento alternativamente: ai casi in cui i genitori biologici dell'adottato fossero decaduti dalla responsabilità genitoriale o fossero venuti meno - in maniera continuativa, grave e ingiustificata - ai loro obblighi di mantenimento, istruzione e educazione dell'adottato, quando questi era minorenni; oppure alle ipotesi in cui, al momento dell'adozione, i genitori biologici risultino deceduti o non si oppongano alla sostituzione del cognome del figlio che viene adottato da adulto o, infine, in mancanza del loro consenso, sia accertato il rischio di un pregiudizio per lo stesso adottato.

In sostanza, le delimitazioni prospettate dal giudice a quo, da un lato, riguardavano il passato dell'adottato ed il rapporto di questi, quando era minorenni, con i propri genitori biologici e, da un altro lato, sembravano mettere in risalto la prospettiva plurifunzionale dell'adozione del maggiore d'età. A questo punto, la Corte ha precisato che l'adozione del maggiorenne ha conosciuto un'evoluzione sotto il profilo funzionale.

A fronte, infatti, dell'originario divieto di adottare per chi avesse «discendenti legittimi o legittimati» (art. 291, primo comma, cod. civ.), nonché dell'iniziale disciplina concernente l'età dell'adottante e

il divario d'età rispetto all'adottato, vi sono stati un progressivo «temperamento» dei divieti e dei limiti preesistenti», nonché «l'estensione del «potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al tribunale» (sentenza n. 252 del 1996, punto 2 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 5 del 2024).

Attualmente, il maggiore d'età può essere adottato da una persona capace di agire, che non abbia discendenti o che li abbia maggiorenni e consenzienti, che abbia compiuto i trentacinque anni di età e la cui età superi di «almeno di diciotto anni» quella dell'adottando (art. 291, primo comma, cod. civ.), a meno che sussistano motivi meritevoli che consentano al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza, quell'intervallo di età (sentenza n. 5 del 2024).

La suddetta evoluzione ha consentito, dunque, di individuare nell'adozione del maggiore d'età un istituto plurifunzionale (sentenza n. 135 del 2023 e, in senso conforme, sentenza n. 5 del 2024).

Da un lato, trova conferma la sua originaria e primaria funzione volta a «procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem)» (sentenza n. 5 del 2024), in linea con quanto a lungo sostenuto da questa Corte (sentenze n. 120 del 2001, n. 500 del 2000, n. 240 del 1998, n. 252 del 1996, n. 53 del 1994 e n. 89 del 1993, nonché ordinanza n. 170 del 2003).

Da un altro lato, a essa si affiancano ulteriori funzioni che assecondano «istanze di tipo solidaristico, variamente declinate» (sentenza n. 135 del 2023 e, negli stessi termini, sentenza n. 5 del 2024). L'istituto può, infatti, abbracciare tanto la situazione in cui versano «persone, spesso anziane, [che] confidano in un rafforzamento - grazie all'adozione - del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando», quanto i casi dell'«adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento [familiare] deciso nel momento in cui era minorenni, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare» (sentenza n. 135 del 2023).

È possibile, dunque, affermare che l'adozione della persona maggiore d'età presenta presupposti applicativi più flessibili e può assolvere a plurime funzioni non determina, tuttavia, una perdita di autonomia dell'istituto, né crea una imprescindibile attrazione delle ultime due funzioni, sopra richiamate, verso la disciplina dell'adoptio plena del mi-

nore. In particolare, non rilevano, sul piano giuridico, congiunture di mero fatto, quale può ritenersi il ritardo dell'affidatario, che omette di presentare la domanda di adozione di chi gli è stato affidato, quando questi era ancora minorenne, e si vede dunque costretto a fare ricorso all'adozione della persona maggiore di età. Simili circostanze non possono, infatti, giustificare una commistione fra istituti giuridici associati a differenti presupposti normativi - per l'appunto, la minore o la maggiore età - che, in generale, comportano per l'ordinamento rilevanti implicazioni giuridiche e mutamenti di disciplina.

Alla luce di tali riflessioni non è, per la Corte Costituzionale, irragionevole che il Legislatore abbia omissis di dare rilievo, nella disciplina concernente l'attribuzione del cognome all'adottato maggiore d'età, a elementi estranei a tale istituto, in quanto riguardanti il passato da minorenne di chi oramai è maggiore d'età, oppure in quanto diretti a coinvolgere nel procedimento soggetti non implicati nell'adozione civile, quali sono i genitori biologici dell'adottato divenuto maggiorenne.

Dalle medesime considerazioni discendono le ragioni della non fondatezza anche della seconda questione posta in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., concernente la ritenuta irragionevole disparità di trattamento tra il minorenne adottato dalla famiglia affidataria, che assume solo il cognome degli adottanti, e il maggiorenne che viene adottato dai precedenti affidatari e che non potrebbe acquisire quel solo cognome.

In proposito, la Corte ha puntualizzato che, ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., in tanto può essere fatta valere l'irragionevole disparità di trattamento, in quanto la censura miri a estendere una medesima disciplina a situazioni che, avendo riguardo alla ratio di tale normativa, risultino omogenee (ex multis, da ultimo, sentenze n. 34 del 2025, n. 212 e n. 171 del 2024).

Ebbene, proprio dal confronto tra un istituto concepito intorno al minorenne e un altro plasmato in funzione del maggiorenne emerge l'evidente disomogeneità tra le due fattispecie poste a confronto.

Prova ne sia che lo stesso rimettente se, da un lato, evoca quale tertium comparationis la disciplina dell'adoptio plena, da un altro lato, non chiede l'estensione all'adozione del maggiore d'età della relativa disciplina, ovvero dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che comporterebbe l'at-

tribuzione automatica del solo cognome degli adottanti.

Al contrario, il Giudice a quo prospetta, in alternativa, vari interventi additivi che, insieme al consenso di adottante e adottando, introducono una serie di ulteriori presupposti, diretti a guardare retrospettivamente a quando il maggiore d'età era minorenne, al chiaro fine di creare una similitudine tra fattispecie che, tuttavia, restano disomogenee. A ben vedere, per la Corte la vicenda oggetto del giudizio principale lascia trapelare l'esigenza di tenere conto di un possibile interesse del tutto peculiare, non correlato in quanto tale all'istituto dell'adozione del maggiore d'età, neppure nel caso in cui l'adozione sia stata richiesta da coloro che erano stati i suoi affidatari.

Si tratta dell'interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poiché, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l'interessato percepisce che quel segno reca una memoria per lui pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono. Sennonché, simile interesse è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, e può trovare tutela in altre previsioni dell'ordinamento.

Invero, l'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, stabilisce che, «[s]alvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque [...] vuole cambiare il cognome, anche perché [...] rivela l'origine naturale [...], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta».

Proprio quest'ultimo inciso è indice di una possibile discrasia fra la oggettiva funzione identitaria, che si è via via stratificata intorno al cognome, unitamente al prenome, e possibili significati aggiuntivi associati a quel segno, che possono dare fondamento alla richiesta di prendere le distanze dalla propria originaria identità.

Per le ragioni sopra esposte, nel ragionamento dei Giudici della Corte Costituzionale, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., per lesione del diritto all'identità personale e per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'adozione piena del minore d'età.

Emiliana Matrone

**Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può proporre, nella comparsa di risposta, domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi «petitum» almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria**

Le Sezione Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26727 del 15 ottobre 2024, hanno stabilito che: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello «ius variandi» posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non «stricto sensu» riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.

Nel caso concreto, parte ricorrente otteneva dal Tribunale di Roma l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme, quale corrispettivo di prestazioni sanitarie, nei confronti di due diversi soggetti debitori, i quali proponevano opposizione.

Nei rispettivi giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'opponente chiedeva - qualificandola come domanda riconvenzionale - di accertare che le controparti dovevano tenerla indenne ai sensi dell'art. 1337 cc, con conseguente condanna a pagare le somme ingiunte; chiedeva, in via subordinata, di accertare che le parti opponenti dovevano ex art. 2041 cc tenerla indenne dal loro ingiustificato arricchimento, con conseguente condanna a corrispondere il medesimo importo.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione e rigettava le ulteriori domande introdotte dall'opposto, il quale proponeva appello.

La Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo che le domande di pagamento proposte ai sensi degli artt. 1337 e 2041 cc erano state presentate “in modo inammissibile non essendo le stesse conseguenti ad una domanda riconvenzio-

nale proposta dalle parti convenute sostanziali”.

Avverso la suddetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione per la violazione, tra l'altro, del combinato disposto degli artt. 645, comma 2, 167, comma 2, e 183, comma 5, cpc, per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto inammissibili le domande di condanna al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 cc e all'indennizzo di cui all'art. 2041 cc.

Gli atti venivano rimessi alle Sezioni Unite in applicazione di quanto disposto dall'art. 374 cpc.

Invero, il Collegio rimettente osservava che, la Corte di Appello di Roma, nell'escludere l'ammissibilità delle domande di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, aveva sposato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, “nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per l'effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte mediante la proposizione (eventuale) di una *reconventio reconventionis*”. In ragione di tale orientamento, dunque, la Corte di Appello di Roma aveva ritenuto inammissibili le domande dell'appellante di cui agli artt. 1337 e 2041 cc, c.c. in quanto “non... conseguenti ad una domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute sostanziali”.

Infatti, la Cassazione riteneva, in linea generale, che “nel giudizio ordinario di cognizione instaurato mediante la proposizione della domanda di adempimento contrattuale quella d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento rivestisse carattere di novità, e se ne escludeva pertanto la proponibilità, a fronte di una condotta difensiva del convenuto articolatasi nella mera proposizione di eccezioni” (Cass. ordinanza n. 6579 del 10.03.2021).

Già in precedenza, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17007 del 2.08.2007, aveva affermato che: “La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di adempimento contrattuale non sono interscambiabili, non costituendo articolazioni di un'unica matrice, ma riguardano diritti per l'individuazione dei quali è indispensabile il ri-

ferimento ai rispettivi fatti costitutivi, i quali divergono tra loro, identificando due diverse entità: nel primo caso, infatti, l'attore non solo chiede un bene giuridico diverso, e cioè un indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito, ma introduce nel giudizio gli elementi costitutivi di una diversa situazione giuridica, consistenti nel proprio depauperamento con altrui arricchimento e nel riconoscimento dell'utilità della prestazione, che sono privi di rilievo nel rapporto contrattuale. La sostituzione, nel corso del giudizio di primo grado, della domanda di adempimento contrattuale originariamente formulata con quella di indennizzo per arricchimento senza causa integra pertanto la proposizione di una domanda nuova, come tale inammissibile a norma dell'art. 184 cpc, qualora, nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, a controparte non abbia rinunciato a eccepirne la novità, accettando, anche implicitamente, il contraddittorio".

Tuttavia, il Collegio rimettente evidenziava che il summenzionato indirizzo giurisprudenziale aveva subito una "rimeditazione" nell'ultima giurisprudenza di legittimità come frutto dell'impulso proveniente dalla Sentenza n. 12310 del 15.06.2015, a Sezioni Unite, con la quale era stata riconosciuta la possibilità di modificare, con la memoria di cui all'art. 183 cpc, la domanda ex art. 2932 cc in domanda di accertamento dell'intervenuto effetto traslativo, dichiarando che "la modificazione della domanda consentita dall'art. 183... può riguardare uno solo o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (*petitum* e *causa petendi*), purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che perciò solo si determini una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali"; e che dall'ampia linea giurisprudenziale suscitata dall'intervento nomofilattico del 2015 emergevano, in particolare, le sentenze della Corte di Cassazione n. 4322 del 14.02.2019 e n. 13091 del 25.05.2018.

La "rimeditazione" in parola riguardava anche la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento "proposta a modifica di un'originaria domanda di adempimento contrattuale", in quanto "le due domande si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale, attengono al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale, e sono legate

da un rapporto di connessione per incompatibilità non solo logica, ma... normativamente prevista", considerata la natura sussidiaria dell'azione di cui all'art. 2041 cc (Cass. 22404 del 13.09.2018).

Il Collegio remittente puntualizzava che il principio per cui la modificazione consentita dall'art. 183 cpc poteva investire entrambi gli elementi identificativi della domanda "è stato ritenuto infine applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo" dalla Cassazione, con la Sentenza n. 9633 del 24.03.2022, secondo cui "il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cpc" — e che, in quest'ottica e in virtù del rapporto di connessione per incompatibilità tra la domanda ex art. 2041 cc proposta in subordine e la domanda principale di adempimento contrattuale, la Cassazione, con la Sentenza n. 3127 del 09.02.2021, ha ritenuto ammissibile la modificazione della domanda pure nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, "pervenendo sostanzialmente alla conclusione che in tale giudizio, al pari di quanto accade in quello ordinario, il convenuto, in qualità di attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, introducendo una domanda d'indennizzo per ingiustificato arricchimento, e ciò indipendentemente dall'atteggiamento difensivo assunto dal convenuto [qui da intendersi convenuto in senso sostanziale: n.d.r.], il quale si sia limitato a resistere mediante eccezioni, astenendosi dal proporre domande riconvenzionali".

Il Collegio sosteneva che "la dissonanza di tale principio da quello costantemente ribadito nelle precedenti decisioni e l'insussistenza di analoghe pronunce in materia di risarcimento del danno per

responsabilità precontrattuale” implicavano l’applicabilità dell’art. 374 cpc in ordine ai due seguenti quesiti:

- 1) “in via generale, se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”;
- 2) “in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale”.

Nell’affrontare tali delicatissime e complesse questioni, le Sezioni Unite partono dal considerare che le domande dell’attore possono suddividersi in tre tipologie: a) le domande nuove, le quali non sono tutte ammissibili, ma sono ammissibili solo se costituiscono una reazione specifica alle difese del convenuto; b) le domande precisate, le quali sono ammissibili trattandosi di mere precisazioni; 3) le domande modificate, la cui ammissibilità proviene dalla pronuncia del 2015.

Sul punto, le Sezioni Unite del 2015 avevano sottolineato che “la vera differenza tra le domande nuove implicitamente vietate e le domande modificate espressamente ammesse non sta... nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate — eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali —, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”. Orbene, “con la modificazione della domanda iniziale l’attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”.

In questo modo, è di tutta evidenza che la domanda modificata potrà investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, trovando l’unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l’atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa.

Le Sezioni Unite, con la citata sentenza 12310/2015, introducevano il seguente principio di diritto: “La modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 cpc può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (*petitum e causa petendi*), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all’uopo prevista dall’art. 183 cpc, della iniziale domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo”.

L’insegnamento del 2015 trovava continuità nella Sentenza n. 22404 del 13.09.2018 della Cassazione, a Sezione Unite, che ha confermato e rinsaldato l’indirizzo giurisprudenziale nato dalla pronuncia del 2015.

Infatti, la Cassazione del 2018 stabiliva che “È ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc, proposta, in via subordinata, nella memoria ex art. 183, co 6, cpc, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata”.

A questo punto, le Sezioni Unite passano ad esaminare se tali principi, da ritenersi ormai consolidati nell’ambito dei giudizi di cognizione piena, siano operanti anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Orbene, in tema di qualificazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, va ricordato che la Cassazione, a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 927/2022, affermando che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo deve “considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione”, giungeva ad enunciare il seguente principio: “L’opposizione prevista dall’art. 645 cpc non è una *actio nullitatis* o un’azione di

impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore — anche se eventuale — del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.

Sulla scorta di tanto, è possibile affermare che si è dinanzi a un giudizio ordinario, ma con una precisazione. Infatti, le Sezioni Unite evidenziano che “Venendo generato da un'altra fattispecie processuale, quella monitoria, che può rimanere perfettamente autonoma non dando luogo ad esso, la stessa pronuncia del 2022 gli riconosce, implicitamente, la natura di *species*, poiché valorizza un legame di prosecuzione con il procedimento monitorio: ovvero, da un lato afferma che si tratta di un ordinario giudizio sulla domanda del creditore, ma dall'altro subito lo specifica in quanto dotato di un *quid pluris* rispetto proprio a un ordinario giudizio sulla domanda del creditore. E tale *quid pluris* si può ripartire, a ben guardare, in tre componenti: il giudizio si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio; detta prosecuzione non costituisce un *post hoc*, bensì un *propter hoc* perché avviene non quale giudizio autonomo; infine, questo difetto di autonomia lo rende qualificabile fase ulteriore — anche se eventuale — del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.

Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve ritenersi radicalmente innestato in una fattispecie che è unica se si sviluppa, e se si sviluppa ritrova la tutela paritaria: il che è logico, in quanto nella «fase ulteriore» compare la sostanza di ogni processo costituzionalmente accettabile, cioè il contraddittorio.

Si giunge, quindi, a qualificare il soggetto che si è avvalso dello strumento monitorio, ottenendolo, il quale, nel giudizio ordinario di cognizione riveste poi processualmente il ruolo di convenuto, ma, sostanzialmente, il ruolo di attore.

Le Sezioni Unite rispondono al quesito se l'opposto, svincolato nelle sue potenzialità difensive da una pura reazione riconvenzionale, possa “fare di più”, cioè proporre una domanda “modificata” nell'ampio senso indicato dalla sentenza del 2015: senza, quindi, che il contenuto della domanda monitoriamente introdotta restringa e incida, e senza altresì che la presenza di una domanda o di una eccezione riconvenzionale ne debba definire il perimetro.

Le Sezioni Unite ricordano che la giurisprudenza formatasi in materia era orientata ad affermare il seguente principio: “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dal opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una *reconventio reconventionis* che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale” (così Cass. 5415/2019; cass. 6579/2021).

In direzione contraria si era posta, invece, la Cassazione, con la Sentenza n. 9633 del 24.03.2022, affermando: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dell'art. 183 cpc”. Ecco che secondo l'interpretazione restrittiva anteriore alle Sezioni Unite del 2015, l'opposto era legittimato soltanto a proporre domanda riconvenzionale.

Le Sezioni Unite concludono che tale interpretazione restrittiva non è più sostenibile in quanto nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre non solo domande «reattive» *stricto sensu* — cioè riconvenzionali —, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto del 2015 e confermate da quello susseguente del 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla

domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordinate, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse.

Ne deriva che la proposizione nella comparsa di risposta, da parte dell'opposto, di domande come quelle ex art. 2041 cc ed ex art. 1337 cc, è ammissibile, ben potendo a livello generale/astratto riconoscersi anche a loro fondamento l'interesse — dell'originario ricorrente — in relazione alla vicenda, originariamente tradotta in azione d'adempimento contrattuale: invero, il *petitum* di tali domande alternative risulta almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria. L'interesse, infatti, come è stato chiarito dall'arresto del 2015, è il presupposto legittimante l'introduzione di una domanda alternativa, introduzione che non può essere inibita — come lo era, secondo l'ottica ermeneutica anteriore a tale *revirement* — dalla diversità/novità in sé di *causa petendi* e *petitum* rispetto alla prospettazione originaria.

Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, pervengono all'enunciazione del seguente principio di diritto: «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione».

In conclusione, il motivo del ricorso per cassazione sopra esposto veniva accolto con l'affermazione del predetto *dictum*.

Italo Meoli

### La conciliazione sindacale non è valida se stipulata in azienda

La conciliazione sindacale non può essere valida se avviene presso la sede aziendale, poiché questa non è considerata una «sede protetta», mancando la neutralità necessaria per garantire che la volontà del lavoratore sia espressa liberamente, senza pressioni esterne.

L'assistenza di un rappresentante sindacale, pur essendo fondamentale, non basta se il luogo della

conciliazione non offre la protezione giuridica necessaria.

È quanto puntualizzato dalla **Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 9286 dell'8 aprile 2025**.

Con questa decisione, la Corte ha confermato l'importanza di garantire che il processo di conciliazione rispetti determinate condizioni di tutela per il lavoratore.

In particolare, la Suprema Corte ha escluso la validità di una conciliazione sottoscritta in sede aziendale, precisando che non è sufficiente la mera assistenza di un rappresentante sindacale se il contesto in cui avviene la conciliazione non garantisce la neutralità e la protezione giuridica indispensabili per la libera determinazione della volontà del lavoratore.

La conciliazione sindacale è uno strumento fondamentale nel diritto del lavoro italiano, previsto dall'art. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che consente di risolvere controversie tra lavoratori e datori di lavoro senza ricorrere alla via giudiziaria.

Tuttavia, la sua validità dipende da una serie di requisiti essenziali, tra cui l'effettività dell'assistenza sindacale e la neutralità del luogo in cui la conciliazione ha luogo.

Nel caso oggetto della pronuncia, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento subito dalla società per giusta causa.

La questione centrale riguardava la validità del verbale di conciliazione sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro in sede aziendale, con la presenza di un rappresentante sindacale.

Il lavoratore sosteneva che la conciliazione fosse invalida per la mancanza di neutralità del luogo in cui era avvenuta la sottoscrizione, cioè la sede aziendale, che non offriva la protezione giuridica adeguata per garantire la libertà di volontà del lavoratore.

Accogliendo il ricorso del lavoratore, la Corte di Cassazione ha sottolineato due aspetti fondamentali che devono caratterizzare la conciliazione sindacale:

**L'effettività dell'assistenza sindacale:** La Corte ha ribadito che non basta la mera presenza di un rappresentante sindacale affinché la conciliazione sia valida. L'assistenza sindacale deve essere effettiva, cioè il lavoratore deve essere pienamente consapevole dei diritti a cui sta rinunciando e delle implicazioni della sua decisione. La funzione del

rappresentante sindacale è quella di tutelare il lavoratore, mettendolo in condizione di prendere una decisione informata e libera da influenze indebite da parte del datore di lavoro.

**La neutralità della sede di conciliazione:** La Corte ha escluso che la sede aziendale possa essere considerata una sede protetta. Secondo la giurisprudenza, la sede aziendale non garantisce la neutralità necessaria per la libera determinazione della volontà del lavoratore, in quanto il contesto lavorativo potrebbe esercitare un'influenza psicologica sul dipendente. In contrasto, le sedi sindacali e quelle istituzionali (come i tribunali o gli uffici dell'Ispettorato del Lavoro) offrono le garanzie di indipendenza e neutralità indispensabili per una conciliazione valida.

La decisione della Corte di Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, come evidenziato dall'ordinanza n. 10065/2024, che stabilisce che la conciliazione non può essere validamente conclusa in una sede aziendale.

La Cassazione ha ribadito che la conciliazione deve avvenire in sedi protette, che garantiscano la protezione del lavoratore e la libera espressione della sua volontà.

È stata richiamata, in tale contesto, la normativa che prevede l'invalidità delle rinunce e delle transazioni relative a diritti inderogabili, se non rispettano le condizioni di effettività dell'assistenza sindacale e di neutralità della sede.

Questa sentenza conferma l'importanza di garantire che il processo di conciliazione non diventi una mera formalità, ma una reale opportunità per il lavoratore di esercitare i propri diritti in maniera consapevole.

La decisione ribadisce che la conciliazione sindacale non può essere considerata valida se avviene in contesti che non offrono le adeguate garanzie di indipendenza, come la sede aziendale.

La protezione del lavoratore deve essere garantita da un'assistenza sindacale effettiva e da una sede neutrale, in grado di assicurare la libertà di scelta e la consapevolezza del lavoratore.

*Italo Meoli*

### **Licenziato per giusta causa il dipendente che «sbircia» sui conti dei clienti**

Il lavoratore che accede abusivamente ai dati e ai conti correnti dei clienti rischia il licenziamento di-

sciplinare.

L'accesso illecito a informazioni riservate o personali dei clienti, infatti, può configurare una violazione delle normative sulla privacy e dei principi di fiducia che sono essenziali nel rapporto di lavoro.

La rilevanza disciplinare di un fatto, inoltre, non si basa esclusivamente sui danni concreti, ma deve essere valutata anche in relazione alla condotta del lavoratore, considerando la fiducia e l'affidabilità di quest'ultimo.

**Con ordinanza n. 4945 del 25 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro**, si è occupata del ricorso presentato da una banca contro una sentenza della Corte d'Appello, che aveva confermato la reintegrazione di un dipendente licenziato per giusta causa.

Il caso esaminato

La questione centrale ruotava attorno a un licenziamento disciplinare derivante dall'accesso illecito, da parte del dipendente, a numerose schede clienti, violando così la privacy degli stessi.

Inizialmente, il Tribunale aveva accolto l'impugnazione del dipendente, considerando tardiva la contestazione disciplinare e ordinando la sua reintegrazione nel posto di lavoro, oltre a un risarcimento per i danni subiti.

La Corte d'Appello, modificando la statuizione, aveva comunque rigettato il reclamo della banca.

Secondo la Corte d'Appello, anche se la contestazione disciplinare non violava il diritto di difesa del dipendente e non era tardiva, le testimonianze raccolte non erano univoche e quindi l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro non risultava assolto.

I giudici di merito, inoltre, avevano ritenuto che l'assenza di danni conseguenti all'accesso illecito ai dati bancari dei clienti escludesse la giusta causa di licenziamento.

La banca, datrice di lavoro, aveva impugnato tali conclusioni davanti alla Corte di cassazione, dove aveva lamentato, tra i motivi, la violazione delle norme relative alla giusta causa di licenziamento, con particolare riferimento alla valutazione della gravità dei fatti.

Secondo la sua difesa, in altri termini, l'accesso illecito alle schede clienti era di per sé sufficiente a giustificare il licenziamento senza necessità di un'ulteriore valutazione delle condotte comportamentali.

La decisione della Cassazione

Le doglianze dell'istituto di credito sono state ac-

colte dalla Suprema Corte, dopo aver precisato che la rilevanza disciplinare di un fatto non dipende solo dai danni concreti, ma anche dalla valutazione della condotta sotto il profilo della fiducia e dell'affidabilità, elementi essenziali nel rapporto di lavoro.

L'assenza di danni concreti non esclude la gravità della condotta

La mancanza di danni concreti, in altri termini, non esclude automaticamente la rilevanza ai fini disciplinari della condotta, che deve essere valutata complessivamente, tenendo conto anche di altri fattori, come la sua gravità e l'eventuale pericolo di futuri comportamenti scorretti.

Il licenziamento disciplinare, infatti, può essere giustificato dalla violazione della fiducia, un elemento essenziale nel rapporto di lavoro, e non solo dalla quantificazione del danno patrimoniale.

Per la Corte di Cassazione, nella specie, il comportamento del dipendente era comunque grave, nonostante l'assenza di danni materiali evidenti, poiché tale condotta poteva compromettere la fiducia necessaria in un rapporto di lavoro.

La Corte d'Appello, ciò posto, non aveva correttamente applicato i principi giuridici consolidati sulla valutazione della gravità del comportamento del dipendente.

La Corte di Cassazione, in definitiva, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, rinviando il caso per una nuova valutazione.

Nella sede di rinvio, dovranno essere applicati i corretti principi giuridici relativi alla giusta causa di licenziamento e alla valutazione della gravità del fatto.

Illegittimo l'accesso ai conti dei clienti senza giustificato motivo

Che l'accesso ai dati e ai conti correnti dei clienti senza giustificato motivo costituisce una grave violazione degli obblighi di lealtà e riservatezza, tale da giustificare il licenziamento, è stato confermato anche in altra recente ordinanza della Cassazione, la n. 2806 del 5 febbraio 2025.

Anche in questo caso, la vicenda all'attenzione della Suprema corte aveva ad oggetto il licenziamento disciplinare che una banca aveva intimato ad un dipendente sulla base di diverse contestazioni, tra le quali la violazione della normativa della privacy per presunti accessi abusivi ai conti correnti di varie persone tramite il programma informatico aziendale, senza legittime ragioni di servizio.

Ebbene, la Corte ha specificato che l'accesso abu-

sivo, anche se breve e non seguito da danni evidenti, non può essere considerato come un comportamento di lieve entità. Questo tipo di violazione, in particolare in un istituto bancario, danneggia la fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, compromettendo l'affidabilità del dipendente.

Il datore di lavoro, in tale contesto, non era nemmeno tenuto ad affiggere un codice disciplinare specifico per tale comportamento illecito, poiché la condotta violava norme di legge e principi etici immediatamente percepibili come illeciti dal lavoratore.

L'accesso ai dati senza giustificato motivo, quindi, è stato considerato una violazione grave, che giustifica il licenziamento senza la necessità di considerare altri fattori di attenuazione, come la tenuità dell'illecito.

*Italo Meoli*

### **Licenziamento per fumo sul lavoro: la tolleranza non giustifica**

Fumare sul luogo di lavoro, anche in presenza di una prassi aziendale tollerante, può legittimare il licenziamento disciplinare.

La tolleranza del datore non basta a escludere l'illiceità della condotta se il lavoratore era consapevole del divieto.

**Con ordinanza n. 7826 del 24 marzo 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro**, si è pronunciata sul ricorso presentato da una società, datrice di lavoro.

Il ricorso era diretto contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente, sorpreso a fumare nei pressi di un'area qualificata come *air-side*, soggetta a rigido divieto per ragioni di sicurezza e salute.

Il giudice di primo grado, seguito in toto dalla Corte territoriale, aveva disposto la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento del danno parametrato a dodici mensilità.

Secondo i giudici di merito, nonostante il lavoratore avesse effettivamente fumato in un'area sottoposta a divieto, la condotta risultava priva del necessario disvalore disciplinare in ragione del fatto che la prassi del fumo in quella zona era am-



piamente tollerata dall'azienda, al punto che vi ricorrevano anche i superiori gerarchici del lavoratore.

Inoltre, non risultava alcuna affissione del divieto nella zona interessata, né erano mai stati adottati provvedimenti aziendali per contrastare tale comportamento.

#### **Il ricorso della società datrice di lavoro**

La società aveva impugnato la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione, articolando diversi motivi di ricorso.

Tra le altre doglianze, la ricorrente aveva contestato l'impostazione della Corte d'Appello che aveva ritenuto che l'omessa reazione del datore di lavoro alle condotte illecite dei dipendenti, incluso il fumo in area vietata, potesse neutralizzare l'illiceità della condotta stessa.

Secondo la società, tale interpretazione si poneva in contrasto con l'articolo 7 della Legge n. 300/1970 e con i principi generali dell'ordinamento giuslavoristico.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al predetto motivo, ritenendo ossia fondata la doglianza relativa all'errata attribuzione di efficacia esimente alla "tolleranza" datoriale.

Il Collegio di legittimità ha precisato che, in materia disciplinare, la semplice tolleranza da parte del datore di lavoro nei confronti di una condotta vietata non è idonea, di per sé sola, a far venire meno il carattere antigiusuridico della condotta stessa, né dal punto di vista oggettivo né sotto il profilo soggettivo.

In ipotesi di tolleranza di condotte illegittime - ha continuato la Suprema Corte - non basta la mancata reazione del soggetto deputato al controllo a far venire meno l'illiceità della condotta.

L'esclusione di responsabilità dell'autore della violazione, infatti, è configurabile in quanto ricorrano elementi ulteriori, capaci di ingenerare nel trasgressore la incolpevole convinzione di liceità della condotta, sì che non possa essergli mosso neppure un addebito di negligenza.

Nel contesto specifico, è stata ritenuta erronea

l'impostazione seguita dai giudici di merito che avevano escluso la rilevanza disciplinare del comportamento del lavoratore basandosi esclusivamente sulla mancata reazione del datore di lavoro. Secondo la Suprema Corte, la configurabilità di un affidamento incolpevole da parte del lavoratore circa la liceità del proprio comportamento richiede un *quid pluris*, ossia la presenza di elementi oggettivi e concreti tali da escludere la colpa.

Non basta, dunque, la mancata sanzione di condotte precedenti o la conoscenza tacita della prassi da parte aziendale.

È necessario accertare se il lavoratore abbia agito in buona fede e con la diligenza ordinaria, nella convinzione non colpevole di trovarsi in una situazione lecita.

#### **Decisione finale e rinvio**

Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

È stato disposto, di conseguenza, il rinvio alla Corte d'Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame del caso, anche ai fini della regolazione delle spese di legittimità.

Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui la tolleranza datoriale, in assenza di specifici elementi idonei a determinare un errore incolpevole da parte del lavoratore, non può neutralizzare l'illiceità di una condotta sanzionabile.

In altre parole, la condotta disciplinarmente rilevante, pur se reiterata nel tempo e conosciuta dal datore di lavoro, conserva il proprio disvalore se il lavoratore ne era consapevole e non può dimostrare di essersi affidato, in buona fede e senza colpa, ad una presunta liceità della stessa.

Tale decisione si inserisce in una consolidata giurisprudenza di legittimità che impone un elevato standard di diligenza anche in presenza di prassi aziendali difformi dalle regole formali, tutelando l'efficacia delle norme disciplinari e la certezza del diritto nei rapporti di lavoro subordinato.

## Dottrina

Maria Coppola

### Digitalizzazione del processo tributario e potere di certificazione di conformità

Più e più, le novità previste dalla Legge delega fiscale - Legge n. 111/2023 - in tema di contenzioso tributario, tanto da far assumere allo stesso un volto completamente rinnovato, nell'ottica del raggiungimento di una sua completa digitalizzazione <sup>(doc. n.1)</sup>.

Tra queste, va certamente menzionata la modifica all'articolo 25-bis, D.Lgs. n. 546/1992, rubricato "Potere di certificazione di conformità".

Si tratta di una disposizione regolante il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del Giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.

La novità è nell'introduzione del comma 5-bis secondo cui "gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il Giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale".

La mancata osservanza di questo precetto, dunque, comporta la conseguenza che il Giudice non terrà conto della documentazione prodotta.

La severità della disposizione ha sollecitato diversi dubbi. In particolare, ci si è chiesti come il nuovo comma 5-bis si coordini con l'articolo 2719 c.c., che prescrive l'esplicito disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, la cui semplice produzione è, invece, ammessa. Un'interpretazione restrittiva avrebbe portato a dedurre che l'attestazione di conformità richiesta riguardasse soltanto i documenti da produrre in originale o in copia autentica (come, per esempio, la procura).

In prima battuta, è stato direttamente il MEF a fornire chiarimenti in proposito, precisando che l'attestazione di conformità è richiesta sia se il Difensore detiene l'atto o il documento in originale o in copia conforme (articolo 25-bis, comma 1), sia nelle diverse ipotesi di atti e documenti non originali formati su supporto analogico in suo possesso (è il caso, per esempio della trasmissione, da parte

del cliente, di fatture, contratti, ecc., non nativi digitali). Le modifiche apportate dal D.lgs. n. 220/2023 al D.lgs. n. 546/1992, infatti, si pongono in diretta attuazione del quadro normativo in tema di efficacia probatoria delle copie informatiche di documenti analogici depositati telematicamente <sup>(doc. n.2)</sup>.

Da ultimo, con decreto correttivo in materia di giustizia tributaria del 13 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha fornito la corretta interpretazione del nuovo art. 25-bis, sostituendo il termine "originale", utilizzato nella versione precedente della disposizione normativa con la dicitura, "documento analogico detenuto dal Difensore".

Questa significativa modifica consente al Difensore, che non detenga l'originale, di attestarne comunque la conformità: nella pratica, invero, succede spesso che al Professionista incaricato della difesa nel processo tributario non vengano forniti gli originali, bensì copie scansionate, così rendendo troppo complicata l'attuazione dell'originario art. 25-bis.

Per effetto della modifica, non dovrà più essere attestata la conformità della copia depositata all'originale analogico del documento, ma, più semplicemente, andrà attestata la conformità tra il documento cartaceo in possesso del Difensore e la copia informatica prodotta.

Chiaro, l'obiettivo: semplificare gli adempimenti a carico delle parti del processo tributario, traghettando la cd. "transizione digitale" verso un rafforzamento sostanziale e non più solo "nominale", a tutto vantaggio dell'esercizio del diritto di difesa.

1 La digitalizzazione del processo tributario è approdata alla fase obbligatoria, dopo un naturale percorso di libera scelta iniziata a dicembre 2015. Il Legislatore sta, invero, proseguendo nell'obiettivo di informatizzare totalmente il contenzioso tributario sulla scia di due percorsi: semplificare la normativa del processo e adottare modelli prestabiliti per redigere atti processuali e per emettere provvedimenti giurisdizionali.

2 Cfr. art. 22 Codice Amministrazione Digitale, sulle copie informatiche di documenti analogici.

Giuseppe Matrone

### Lettura giuridica della Bolla "Spes non confundit"

"Spes non confundit" è il titolo assegnato alla Bolla

Papale di indizione del Giubileo Ordinario per l'anno 2025.

Ma cos'è una Bolla Papale? Non c'è una definizione esatta nel Codice di Diritto Canonico o nelle Norme Vaticane, poiché la Bolla nasce come una lettera di un Vescovo "bollata" col sigillo del suo anello. Quindi, anzitutto, "Spes non confundit" è una lettera del Santo Padre, contenente in sé i caratteri di documenti diversi, in considerazione dei diversi messaggi che fornisce ai destinatari. Si tratta, dunque, di un atto complesso, dove si ritrovano, in primo luogo, alcuni elementi propri della Enciclica, cioè di una Lettera Apostolica indirizzata dal Papa ai vescovi ed ai fedeli di tutto il mondo su argomenti riguardanti di dottrina religiosa o sociale. Per altro verso, contiene dei comandi, come una legge e perciò ha i caratteri propri dei decreti generali: «con i quali dal legislatore competente vengono date disposizioni comuni per una comunità capace di ricevere una legge» (Can. 29). Ancora, contiene delle indicazioni per gli organi della Chiesa, come un Atto commonitorio, che consiste in istruzioni e avvertimenti, dati dal governo ad un suo ambasciatore.

Per comprendere ancora meglio il documento in oggetto, dobbiamo chiarire chi è il Papa. Il Codice parla del Romano Pontefice nel Can. 331: «Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente».

A ciò si aggiungono i titoli del Papa secondo l'Annuario Pontificio, che sono: Vescovo di Roma; Vicario di Gesù Cristo; Successore del Principe degli Apostoli; Sommo Pontefice della Chiesa Universale; Patriarca d'Occidente; Primate d'Italia; Arcivescovo e Metropolita della Provincia Romana; Sovrano dello Stato della Città del Vaticano; *Servus Servorum Dei*.

Inoltre, il Papa è anche il Capo dello Stato più piccolo del mondo, secondo la Legge Fondamentale del Vaticano, Art. 1: «Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza della sovranità di governo [...]».

Tutti questi elementi ci permettono di considerare come nella lettura della Bolla di indizione del Giu-

bileo vadano a cambiare: i contenuti, il tono, gli effetti e le prospettive, a seconda di quale Autorità - secondo i vari caratteri propri del Pontefice - stia comunicando quel determinato messaggio.

Il primo punto focale, per comprendere le sottili e profonde differenze anzidette, è proprio nell'intestazione del documento, già prima che si inizi a leggerne il contenuto. Troviamo, come autore della Bolla nella sua intestazione: "Francesco, Vescovo di Roma, Servo dei servi di Dio; che scrive a quanti leggeranno questa lettera, affinché la speranza ricolmi il cuore". Che l'autore sia Francesco non è banale, perché esprime già tutta la storicità della nostra fede ed il suo incarnarsi nella storia. Leggere "Francesco", per noi credenti significa leggere un documento che contiene in sé tutta l'autorità di Pietro, perché Francesco è il successore del Principe degli Apostoli; quindi, nel suo nome noi leggiamo anche San Pietro, Simone il figlio di Giona. Siamo già ricondotti alla storia della salvezza e della Chiesa, facendo memoria della antichissima consuetudine di recarsi *in Urbe* per pregare davanti ai sepolcri di Pietro e Paolo, che risale ai primi secoli dell'era cristiana.

Tuttavia, colui che scrive, è anche il Vescovo di Roma. Come statuisce il Canone già visto, codesto titolo di "*Ecclesiae Romanae Episcopus*" mette in evidenza il legame tra la sede di Roma e il supremo pastore della Chiesa. Il particolare *munus* primaziale proprio del Romano Pontefice nella compagine della comunione ecclesiale gli deriva dall'essere Vescovo della santa sede di Roma. Il Santo Padre ottiene il primato di Pietro nella Chiesa universale e in lui gli permane il *munus* dell'Apostolo, in quanto gli succede personalmente nella cattedra di Roma, secondo una ininterrotta successione. Egli è colui che esprime il primato in quella comunione di carità che è la Chiesa.

Da ultimo, chi scrive è il Servo dei Servi di Dio. Questo incastra "*Spes non confundit*" nella missione di Pietro: cioè il suo essere pietra su cui il Signore fonda la Chiesa, principio visibile di unità nella fede e nella carità che perdura attraverso i diretti successori dell'Apostolo.

In tal modo, inizia l'annuncio dell'anno giubilare, con la "voce" del Vescovo che si rivolge all'umanità tutta, evidenziando la condizione dell'uomo moderno, che sembra aver perso la luce della speranza. I primi punti della Bolla sono pervasi da un tono d'autorità, con cui il Vescovo di Roma invita il mondo al pellegrinaggio. Proprio il pellegrinaggio

è metafora della vita cristiana ed elemento fondamentale del Giubileo, ma è anche un richiamo al Can. 400: la cd. visita *ad limina*, per cui i Vescovi diocesani si devono recare nell'*Urbe* per venerare le tombe dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, loro padri e maestri nella fede, e presentarsi al Romano Pontefice, e vedere Pietro nel suo Successore.

Soprattutto nel n. 6 notiamo il tono di comando del legislatore. Proprio qui, a “parlare” è il Sommo Pontefice della Chiesa Universale, un primato che non gli viene da Roma, ma da Pietro: Roma è la prima sede in forza dell’essere la sede del Successore di San Pietro. Così: «aprirò la Porta Santa della mia cattedrale di San Giovanni in Laterano», la quale è Madre e Capo di tutte le Chiese della Città e del Mondo. Con questo ministero supremo si rivolge agli altri Vescovi per l’anno santo: «stabilisco», «si dia lettura», «si annunci», «si abbia cura», «terminerà».

Di qui in poi, la Bolla assume un tono pastorale con delle esortazioni in cui il Pontefice richiama l’attenzione dei cristiani a ravvivare la speranza nel quotidiano attraverso la fede. Allora, secondo la nostra lettura, colui che “parla” adesso è il Pastore della Chiesa Universale: colui che come vicario è posto a capo della Chiesa fondata e retta dal Cristo Risorto, che è il Pastore eterno di tutti i credenti. Per cui, seguire questo insegnamento è il criterio e la misura della comunione apostolica ed ecclesiale. In tal modo, i fedeli sono chiamati a vivere ed operare in accordo e unità con lui. Proprio perché «i fedeli sono tenuti all’obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa» (Can. 209).

È interessante notare, che al n. 10, circa l’attenzione e la cura per i detenuti, ad un certo punto la Bolla si rivolge «ai Governi», affinché «assumano iniziative», prevedano «amnistia o condono della pena» e «percorsi di reinserimento nella comunità». Qui non è solo il Pastore che si prende cura dei fratelli e delle sorelle in stato di detenzione, ma è anche il Capo di Stato, che “parla” - da pari - ai Governi del mondo, è il Sovrano dello Stato della Città del Vaticano che ha “voce” nel consesso delle Nazioni. Così, ugualmente, avviene al n. 16 in un appello particolare «alle Nazioni più benestanti» per condonare i debiti dei Paesi più poveri.

La Bolla di indizione del Giubileo prosegue concentrandosi sui temi della Teologia Escatologica, nella quale trova un posto privilegiato la speranza cristiana e la promessa di Cristo per la vita eterna.

Qui si mette in luce, in modo particolare, «la necessità di pregare per quanti hanno concluso il cammino terreno e così l’indulgenza giubilare è destinata in modo particolare a quanti ci hanno preceduto perché ottengano piena misericordia». L’indulgenza aiuta il cammino di conversione e di penitenza del cristiano e contribuisce a purificarne il cuore. Nel Codice di Diritto Canonico «l’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi» (Can. 992). Secondo le parole di Papa Francesco, il peccato lascia il segno, porta con sé delle conseguenze. Chiamiamo questa macchia la pena temporale, che si può identificare nella inclinazione al male e nel bisogno di purificazione che rimane nel cuore del peccatore perdonato. L’indulgenza permette di eliminare questa pena temporale, cioè i resti del peccato rimasti dopo l’assoluzione sacramentale.

Al n. 23 troviamo un esempio fortissimo della sovranità di governo esercitata dal Pontefice, che si rivolge ad un organo principale della struttura ecclesiastica, la Penitenzieria Apostolica, dandole un ordine. Si legge: «La Penitenzieria Apostolica provvederà ad emanare le disposizioni per poter ottenere e rendere effettiva la pratica dell’Indulgenza Giubilare»; ed è chiaro, quindi, che solo l’autorità suprema può dare questo comando.

Di fatti, la Penitenzieria Apostolica emana le Norme per la disciplina delle indulgenze nell’anno giubilare, indirizzate a «tutti i fedeli veramente pentiti, escludendo qualsiasi affetto al peccato e mossi da spirito di carità e che, nel corso dell’Anno Santo, purificati attraverso il sacramento della penitenza e ristorati dalla Santa Comunione, pregheranno secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, dal tesoro della Chiesa potranno conseguire pienissima Indulgenza, remissione e perdono dei loro peccati, da potersi applicare alle anime del Purgatorio in forma di suffragio».

Il testo si conclude con delle invocazioni alla Madre di Dio ed uno specifico richiamo al messaggio di Nostra Signora di Guadalupe.

Da ultimo, un auspicio del Pontefice per il Giubileo, che «sarà un Anno Santo caratterizzato dalla speranza che non tramonta, quella in Dio».

Giuseppe Matrone

### Sede Vacante ed Elezione Pontificia

Nell'ambito internazionale, la Santa Sede (o anche Sede Apostolica) e lo Stato della Città del Vaticano sono due soggetti di diritto distinti. Entrambi questi soggetti operano con una propria autonomia sovrana, in considerazione di specifiche prerogative.

Il punto essenziale di collegamento tra la Santa Sede e la Città del Vaticano è la loro comune guida: il Sommo Pontefice. Egli unisce in sé due funzioni: autorità suprema della Chiesa cattolica e sovrano regnante dello Stato della Città del Vaticano.

In tal modo, il Romano Pontefice è allo stesso tempo: una persona fisica, cioè l'uomo scelto dai Cardinali elettori, per ispirazione dello Spirito Santo, al ruolo primaziale di Vescovo di Roma; una istituzione ecclesiastica, cioè il Sommo Pontefice della Chiesa universale, successore del Santo Apostolo Pietro; un Capo di Stato, cioè il Sovrano dello Stato della Città del Vaticano.

Il Can. 332 - § 1 del Codice di Diritto Canonico sancisce che il Romano Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale.

Presupposto fondamentale per l'elezione del Pontefice è la vacanza della sede apostolica. La suddetta condizione consiste, canonicamente, nel tempo in cui nessuno riveste l'ufficio di Romano Pontefice della Chiesa universale, per cui la sede del Vescovo di Roma è sede vacante.

Invero, si incorre nella vacanza della Sede Apostolica nei casi di cessazione dall'ufficio del Romano Pontefice, le ragioni di questa cessazione possono essere: la morte del Pontefice; la certa e perpetua pazzia o totale infermità mentale dello stesso; il suo macchiarsi del crimine di apostasia, eresia o scisma; la decisione di operare una rinuncia.

La cessazione dell'ufficio del Romano Pontefice e la procedura per la sua elezione sono disciplinate dalla Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, promulgata da san Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996 e riformata da Papa Benedetto XVI prima nel 2007 e poi nel 2013.

Tipicamente, l'evento che apre la procedura è la morte del Romano Pontefice. È interessante notare che in questo caso bisogna distinguere due momenti: la morte fisica dell'uomo, accertata dalla

scienza medica; la dichiarazione formale, secondo il dettato normativo, della morte del Sommo Pontefice.

La citata Costituzione apostolica, prevede che: «appena ricevuta la notizia della morte del Sommo Pontefice, il Camerlengo di Santa Romana Chiesa deve accertare ufficialmente la morte del Pontefice alla presenza del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, dei Prelati Chierici e del Segretario e Cancelliere della stessa Camera Apostolica, il quale compilerà il documento o atto autentico di morte». Sono al completamento di questa procedura si può applicare la disciplina della sede vacante. Vogliamo dire che, la morte fisica consiste nella fine della vita biologica dell'uomo che riveste la carica di Pontefice. Tuttavia, solo la dichiarazione della morte rende vacante l'ufficio del Romano Pontefice ed attiva le conseguenze giuridiche di questo evento.

Più teoriche, ma non impossibili, sono i casi in cui il Romano Pontefice perde il suo ufficio poiché non più in grado di assolvere opportunamente a tale incarico. Una grave perturbazione della salute psichica del Pontefice, porta alla dichiarazione della sede vacante da parte dei Cardinali, secondo le previsioni del diritto. Previsioni, tuttavia, non ancora complete per affrontare questa ipotetica condizione.

Maggiore approfondimento ha visto, invece, la possibilità della rinuncia del Romano Pontefice al proprio ministero di successore di San Pietro. In tal caso, il Codice di Diritto Canonico prevede i requisiti di validità dell'atto di rinuncia: Can 332 - § 2 «nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti».

Come si evince, il carattere essenziale di tale rinuncia deve essere la libertà con cui viene decisa, assunta e deliberata.

La piena libertà con cui il Sommo Pontefice può decidere di porre un termine volontario al proprio ufficio, trova conforto nella normativa codiciale, per cui al Can. 188: «la rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con simonia, è nulla per il diritto stesso».

Allo stesso modo, l'assoluta libertà che costituisce il requisito per la validità dell'atto, non può essere minacciata da qualsivoglia violenza fisica (Cfr. Can.

125 § 1), oppure da ignoranza ed errore (Cfr. Can. 126). Tali precisazioni salvaguardano l'ordinamento canonico, ed in questo caso il Pontefice, da una condotta dolosa esterna che minaccerebbe così la stessa Chiesa.

Nell'atto di rinuncia si esprime la suprema autorità del Romano Pontefice, poiché tale atto non può essere accettato da alcuno. Proprio perché, non vi è autorità superiore al Romano Pontefice stesso. La conseguenza della rinuncia è l'inizio della sede vacante, al pari della dichiarazione di morte del Romano Pontefice.

La rinuncia al Pontificato per di Benedetto XVI ha aperto la strada al titolo di Papa Emerito, per distinguere il Pontefice che ha effettuato la rinuncia, dal nuovo Pontefice eletto dal conseguente conclave.

*Universi Dominici gregis* disciplina il governo ecclesiastico durante la vacanza della Sede Apostolica. Essa prevede che: «al Collegio dei Cardinali, nel tempo in cui la Sede Apostolica è vacante, è affidato il governo della Chiesa solamente per il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili, e per la preparazione di quanto è necessario all'elezione del nuovo Pontefice».

La gestione ordinaria è organizzata attraverso una apposita Congregazione particolare costituita dal Cardinale Camerlengo e da tre Cardinali Assistenti, rinnovati ogni tre giorni, estratti a sorte tra i Cardinali elettori già pervenuti a Roma.

Difatti: «durante il periodo dell'elezione le questioni più importanti, se necessario, sono trattate dall'assemblea dei Cardinali elettori, mentre gli affari ordinari continuano ad essere trattati dalla Congregazione particolare dei Cardinali».

I Cardinali nell'esercizio collegiale del governo ordinario non possono disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, così come non possono correggere o modificare le leggi emanate dal Romano Pontefice.

La garanzia del rispetto dei diritti sanciti nelle norme vaticane è affidata alla cura di tutti i Cardinali, ed in particolare al Camerlengo di Santa Romana Chiesa.

La condizione della sede vacante del Romano Pontefice ha effetti profondi nella gestione di governo dello Stato Vaticano, poiché in mancanza del Sovrano, deve essere applicata la precipua disposizione di cui all'Art. 3 della Legge Fondamentale: «1. durante il periodo di Sede Vacante il Collegio dei Cardinali assicura la continuità delle funzioni dello

Stato e ne esercita i poteri. 2. Il Collegio, tuttavia, può emanare disposizioni legislative solo in caso di necessità e urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano successivamente confermate dal Sommo Pontefice».

Allo stesso modo, fino alla elezione del nuovo Pontefice, non può esserci alcun cambiamento fondamentale nel governo ecclesiale, salvo ciò che è espressamente previsto nella legge.

In tema, si guardi il Can. 335: «mentre la Sede romana è vacante o totalmente impedita, non si modifici nulla nel governo della Chiesa universale; si osservino invece le leggi speciali emanate per tali circostanze».

Una volta che è stata dichiarata la sede vacante, i Cardinali sono tenuti a recarsi a Roma, in risposta alla convocazione da parte del Cardinale Camerlengo, per dare inizio al processo di elezione del Pontefice.

Solo ai Cardinali, per diritto, è riconosciuta la facoltà di eleggere il Pontefice, in considerazione della millenaria tradizione di elezione del Vescovo di Roma da parte del Clero di Roma, rappresentato appunto dal Collegio cardinalizio. Si veda in punto il Can. 349: «i Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale».

Sono elettori quei Cardinali che non hanno superato gli ottanta anni di età, nel numero massimo di centoventi. La votazione avviene nel rispetto della massima riservatezza, escludendo qualsiasi interferenza che possa minacciare il pacifico e legittimo svolgimento della procedura. Il dovere del Conclave è eleggere il Romano Pontefice, attraverso una maggioranza dei due terzi dei Cardinali elettori presenti alla votazione. *Universi Dominici gregis* n. 62: «per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono i due terzi dei suffragi, computati sulla totalità degli elettori presenti».

Essenziale per essere eletto è lo *status* di battezzato. Invece circa la possibilità di essere eletti, almeno teoricamente, godono di tale diritto tutti i fedeli cattolici capaci di ricevere l'ordinazione episcopale (Cfr. Can. 378 - § 1).

Quando i risultati delle votazioni indicano un eletto al Pontificato, bisogna che questi esprima il consenso alla libera accettazione del risultato elettivo. L'elezione deve essere accettata dall'eletto ma non deve essere confermata da nessuno.

Da tal momento, la legge dispone l'immediato riconoscimento della sovranità primaziale, di Romano Pontefice, in capo a colui che, legittimamente eletto, ha accettato l'elezione ed è già costituito nell'ordine dell'episcopato. Difatti, ribadisce il n. 88 di *Universi Dominici gregis*: «dopo l'accettazione, l'eletto che abbia già ricevuto l'ordinazione episcopale, è immediatamente Vescovo della Chiesa Romana, vero Papa e Capo del Collegio Episcopale; lo stesso acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale, e può esercitarla.

Se, invece, l'eletto è privo del carattere episcopale, sia subito ordinato Vescovo».

Al Pontefice è riconosciuta la suprema autorità nella Chiesa in ragione del suo essere Vescovo della sede di Roma, la sede dell'Apostolo Pietro.

Italo Meoli

## I patti accessori al contratto di lavoro

In ossequio al principio di autonomia contrattuale, mediante il contratto individuale di lavoro, le parti regolano gli aspetti più dettagliati del rapporto di lavoro:

convenendo anche delle **pattuizioni ulteriori e accessorie**. Queste vengono inserite direttamente nel corpo del contratto, sotto forma di **clausole**; oppure, stipulando degli **accordi separati**, sussidiari al contratto di lavoro.

Di seguito vengono esaminate le pattuizioni accessorie al contratto di lavoro più ricorrenti nella prassi giuslavoristica, ossia: il **patto di stabilità**, il **patto di riservatezza** e il **patto di non concorrenza**

### DESTINATARI

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi,
- datori di lavoro;
- associazioni di categoria.

### PATTO DI STABILITÀ

Nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato le parti possono concludere un patto di stabilità, con cui si impegnano a **non recedere dal**

**contratto** di lavoro per un determinato periodo di tempo.

Il patto di stabilità può vincolare:

entrambe le parti che si impegnano vicendevolmente a non recedere dal contratto prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo; solo il lavoratore che si obbliga a non recedere dal contratto di lavoro in cambio di un corrispettivo adeguato.

La Suprema Corte ha sottolineato che il patto di stabilità è sempre connotato da prestazioni corrispettive. Ne consegue che, qualora il patto di stabilità vincoli il solo lavoratore, esso deve prevedere in **contropartita** una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, non simbolica e proporzionata, in capo al datore di lavoro. Il patto di stabilità può essere inserito nel corpo del contratto di lavoro, sotto forma di **clausola**, oppure costituire una **pattuizione distinta** e accessoria allo stesso. Per quanto concerne la **forma**, la legge non prevede particolari requisiti per il patto di stabilità, né sotto il profilo della validità, né sotto il profilo probatorio. Ne consegue che in astratto il patto di stabilità può essere concluso anche oralmente. Tuttavia, in concreto, la forma orale non è sufficientemente tutelante per le parti, ragion per cui la forma scritta è sempre preferibile. Nondimeno, qualora il patto di stabilità sia inserito in modelli contrattuali per i quali la legge richiede la forma scritta ad *substantiam* o ad *probationem*, il problema non si pone.

In particolare, è richiesta la **forma scritta ai soli fini probatori** per:

- il contratto di lavoro a tempo parziale;
- il contratto di apprendistato;
- il contratto a progetto;
- il contratto di lavoro intermittente;
- il contratto di lavoro ripartito.

È richiesta la **forma scritta ai fini della validità** per:

- il contratto a termine di durata superiore a 12 giorni;
- il contratto di lavoro subordinato sportivo;
- il contratto di lavoro con periodo di prova.

Nel caso in cui una delle parti violi il patto di stabilità, recedendo ingiustificatamente dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine convenuto, essa è tenuta al risarcimento del danno in favore della controparte.

Il **termine** convenuto nel patto di stabilità **non** è

**vincolante** nelle seguenti ipotesi:

- per il datore di lavoro, in caso di licenziamento per giusta causa;
- per il lavoratore, in caso di dimissioni per giusta causa. In entrambi i casi, la giusta causa consiste in uno o più fatti che non consentono la prosecuzione del rapporto lavorativo, neanche in via provvisoria;
- per impossibilità sopravvenuta della prestazione, anche parziale.

#### **PATTO DI RISERVATEZZA**

Il patto di riservatezza è conosciuto anche con l'acronimo anglosassone **N.D.A.** che sta per «**Non Disclosure Agreement**». Con la sottoscrizione di tale pattuizione, il lavoratore si obbliga a non rivelare a terzi o, più genericamente, a non divulgare informazioni qualificate dall'entità datoriale come confidenziali, a lui accessibili in ragione della sua posizione lavorativa, e a non impiegare tali informazioni in utilizzi diversi da quelli previsti dalla sua attività lavorativa.

La *ratio* del patto di riservatezza è quella di tutelare il datore di lavoro, garantendo che talune informazioni ritenute riservate non escano dal contesto lavorativo interno all'azienda, o addirittura, restino di appannaggio di specifici lavoratori.

Naturalmente, possono essere oggetto del patto di riservatezza soltanto **informazioni che non siano già di pubblico dominio**. In caso contrario, il patto sarebbe nullo per difetto di causa.

Come per il patto di stabilità e per il patto di non concorrenza, il patto di riservatezza può essere inserito all'interno del contratto di lavoro, sotto forma di **clausola**, oppure formare un **atto separato**, pur mantenendo un rapporto di accessorietà con il contratto di lavoro. In quest'ultima ipotesi, il patto di riservatezza può essere stipulato sia contestualmente al contratto di lavoro, sia in un momento successivo, a seconda delle circostanze del caso concreto.

Si pensi al caso in cui un lavoratore venga promosso a una posizione apicale, in ragione della quale ha accesso ad informazioni strettamente riservate, precluse alle categorie inferiori. In tale circostanza, si rende necessaria la stipula di un patto di riservatezza, al fine di tutelare l'interesse del datore di lavoro alla non divulgazione di tali informazioni.

Invero, l'art. 2105 c.c. sancisce il dovere di fedeltà

del lavoratore che ricomprende anche l'obbligo di riservatezza nei confronti del datore di lavoro. Tuttavia, tale previsione si riferisce solo ed esclusivamente al periodo in cui intercorre il rapporto di lavoro tra le parti, non anche al periodo successivo alla cessazione dello stesso, lasciando così un vuoto di tutela per il datore di lavoro. Per converso, con la sottoscrizione di un patto di riservatezza è possibile obbligare il lavoratore a non divulgare le informazioni riservate acquisite nel corso del rapporto di lavoro, anche in seguito alla cessazione dello stesso.

A differenza del patto di non concorrenza, la legge **non prevede particolari requisiti di validità** per il patto di riservatezza che può essere convenuto anche in forma orale, non necessita la previsione di un corrispettivo in capo al datore di lavoro, né la previsione di limiti nel tempo e nello spazio. Tuttavia, è preferibile la forma scritta per garantire maggiore tutela all'interesse datoriale alla riservatezza.

Per massimizzare l'efficacia del patto di riservatezza è opportuno prevedere una **penale** in caso di violazione, con cui la parte inadempiente si obbliga a pagare una somma predeterminata. Ciò non toglie che le parti possano, altresì, convenire il diritto della parte lesa di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Il patto di riservatezza può richiamare anche una **responsabilità di natura penale**, derivante dalla violazione degli artt. 621, 622 e 623 c.p. che sanzionano rispettivamente la rivelazione del contenuto di documenti segreti, la violazione del segreto professionale e la rivelazione di segreti scientifici o industriali.

#### **PATTO DI NON CONCORRENZA**

In costanza di rapporto di lavoro, uno degli obblighi fondamentali posti a carico del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è l'obbligo di fedeltà: il lavoratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie sull'organizzazione e i metodi di produzione, o farne uso in modo da nuocere all'impresa. Tale obbligo è previsto dall'art. 2105 del Codice civile e non necessita di alcun accordo particolare con il prestatore.

Con la stipula del **patto di non concorrenza** si assiste ad una prosecuzione dell'obbligo di fedeltà del lavoratore dipendente nei confronti dell'ex datore

di lavoro, per un certo lasso di tempo posteriore alla cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Il vincolo si perfeziona con la pattuizione, l'effetto finale si spiega dopo la cessazione del rapporto.

#### **Definizione**

Il **patto di non concorrenza** è il patto che regola, limitandolo, lo svolgimento dell'attività del lavoratore subordinato nel periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro. Si tratta di un **accordo volontario**, a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso, che può essere concluso all'atto dell'assunzione, nel corso del rapporto, al momento della cessazione, a rapporto terminato.

#### **Lavoratori e mansioni**

Il patto di non concorrenza può riguardare non solo i dirigenti e gli altri dipendenti apicali ma anche impiegati generici, operai e commessi, per qualsiasi attività che possa competere con quelle del datore.

#### **Forma e durata**

Il patto di non concorrenza, a pena di nullità, deve essere stipulato in forma scritta e

- contenere il vincolo entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo;
- prevedere un corrispettivo per il lavoratore.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura sopra indicata.

#### **Oggetto del patto**

L'oggetto del patto è l'attività il cui esercizio è iniziato.

Si può trattare di qualsiasi attività che possa competere con quella del datore, senza limitazione alle mansioni già espletate. Il vincolo può riguardare una nuova attività subordinata o il divieto a mettersi in proprio o fornire consulenza fermo restando che non può riguardare attività estranee allo specifico settore produttivo o commerciale nel quale opera l'azienda.

#### **Ipotesi di nullità del patto**

Il patto è nullo quando

- l'ampiezza del vincolo imposto al lavoratore è tale da comprimere la concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita;
- non garantisce alcun corrispettivo a favore del lavoratore.

#### **Corrispettivo**

La norma non fissa una misura al corrispettivo dovuto al lavoratore su cui grava il vincolo di non concorrenza. Tuttavia, i patti che prevedono compensi simbolici o sproporzionati (al ribasso) rispetto al sacrificio richiesto sono da ritenersi nulli.

Il compenso deve essere determinato in funzione

- della posizione gerarchica del lavoratore e della sua retribuzione;
- dell'ampiezza del vincolo territoriale;
- dell'ampiezza delle attività e/o dei datori • individuati come concorrenti;
- della sua durata.

#### **Modalità di pagamento**

In assenza di indicazioni normative in materia, si considera ammissibile il pagamento del corrispettivo

- con cadenza mensile dal primo mese di lavoro o dal mese di sottoscrizione del patto (contratti stipulati in corso di rapporto);
- interamente alla cessazione del rapporto di lavoro (unitamente alle competenze di fine rapporto).

#### **Trattamento previdenziale e fiscale**

Se il corrispettivo concordato nel patto di non concorrenza è erogato in costanza del rapporto di lavoro e con periodicità (ad esempio mensile, trimestrale, annuale), lo stesso rappresenta retribuzione a tutti gli effetti e quindi rientra nella base imponibile

- previdenziale e
- fiscale con assoggettamento a tassazione ordinaria.

Se l'erogazione avviene in occasione della cessazione del rapporto, l'ammontare percepito dall'ex lavoratore, fermo restando - si ritiene - il suo assoggettamento a contribuzione obbligatoria, fiscalmente è soggetto a tassazione separata con applicazione dell'aliquota applicata al TFR, al pari delle altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.

#### **Recesso unilaterale**

È da considerarsi nulla la clausola che concede al datore di lavoro la facoltà di recedere dal patto o di abbreviarne la durata dopo la cessazione del rapporto o all'atto della risoluzione.

#### **Violazione da parte del lavoratore**

È possibile prevedere una penale specifica per il lavoratore inadempiente che viola il patto di non concorrenza.

*Italo Meoli*

## **Magistratura onoraria: la riforma ottiene il sì definitivo, è legge**

Nella seduta dell'8 aprile 2025, l'Assemblea del Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge n. 1322 recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.

Il testo aveva già ricevuto il via libera dalla Camera nella seduta del 5 dicembre 2024.

Il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, risponde ai rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2016/4081, mirata al riconoscimento pieno dello status di lavoratori ai magistrati onorari.

Il nuovo assetto normativo per i magistrati onorari confermati nel cosiddetto "ruolo ad esaurimento", distingue due distinti regimi di esercizio della funzione: in via esclusiva e in via non esclusiva.

Tale distinzione non si limita all'aspetto operativo, ma comporta conseguenze rilevanti su molteplici piani: economico, previdenziale, disciplinare e organizzativo.

### **Regime in via esclusiva: funzioni, compensi e tutele**

Il magistrato onorario che opta per l'esercizio esclusivo delle funzioni è tenuto a rispettare un impegno orario massimo settimanale pari a 36 ore, articolate sulla base di un programma predisposto dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica, e comprensivo non solo delle udienze ma anche delle attività preparatorie, delle riunioni e della formazione continua.

Dal punto di vista economico, è riconosciuto un compenso annuo lordo pari a 58.840, erogato in tredici mensilità, a cui si aggiunge il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR), calcolato secondo l'art. 2120 del codice civile. Tale compenso è fiscalmente qualificato come reddito assimilato al lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR.

Sul piano previdenziale, i magistrati in regime esclusivo sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS per le prestazioni pensionistiche e di sicurezza sociale (invalidità, vecchiaia, superstiti, maternità, malattia e disoccupazione). Inoltre, è prevista l'assicurazione presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

### **Regime in via non esclusiva: flessibilità e limiti**

Diversamente, il magistrato onorario che non opta per il regime esclusivo mantiene la possibilità di esercitare altre attività lavorative o professionali, purché compatibili con le funzioni giudiziarie.

In tal caso, l'impegno settimanale è limitato a un massimo di **16 ore**, definite anch'esse sulla base di un programma predisposto dagli organi giudiziari di riferimento.

Sotto il profilo retributivo, è previsto un compenso annuo lordo pari a 25.000, erogato in dodici mensilità, anch'esso assimilato ai redditi da lavoro dipendente. Anche in questo caso è previsto il TFR, con le stesse modalità del regime esclusivo.

Quanto alla previdenza, i magistrati in regime non esclusivo sono iscritti alla Gestione Separata dell'INPS.

L'onere contributivo, nei predetti casi, è ripartito: un terzo a carico del magistrato e due terzi a carico del Ministero della Giustizia.

In presenza di ulteriori attività lavorative, il soggetto mantiene la copertura previdenziale specifica dell'attività svolta (es. Cassa Forense).

La riforma interviene in modo puntuale sul regime delle incompatibilità applicabile ai magistrati onorari confermati, introducendo una maggiore articolazione e specificazione delle situazioni ostative all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

In particolare, vengono ampliati i casi di incompatibilità che si riferiscono non soltanto all'esercizio diretto di attività professionali ritenute in conflitto con la funzione giudiziaria (quali, ad esempio, la prestazione di consulenza o assistenza legale per conto di istituti bancari o assicurativi), ma anche a rapporti di natura familiare e associativa.

In base alla nuova disciplina, è incompatibile con l'assunzione o la permanenza nell'incarico di magistrato onorario chi, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di nomina o conferma, abbia svolto in modo abituale e prevalente attività professionale - in particolare quella di avvocato - per conto di imprese di assicurazione, istituti bancari o soggetti operanti nel settore della mediazione finanziaria, nel circondario in cui il giudice onorario esercita le proprie funzioni.

Per i magistrati che optano per il regime esclusivo, si applicano inoltre le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941), riguardanti i legami con altri magistrati o forze dell'ordine nella stessa sede. Rimane invece applicabile l'articolo 5 del D. Lgs. n. 116/2017

per chi opera in regime non esclusivo.

### **Competenza**

La riforma riorganizza in modo sistematico le competenze attribuite ai giudici onorari di tribunale (GOT) e ai vice procuratori onorari confermati, delimitando con maggiore precisione l'ambito delle funzioni esercitabili.

In particolare, i giudici onorari possono trattare e definire procedimenti civili e penali in forma monocratica, con esclusione di quelli di maggiore complessità, quali le controversie in materia di famiglia, lavoro, diritto societario e fallimentare, nonché i procedimenti cautelari e possessori, salvo quelli proposti nel corso del giudizio di merito.

Nel dettaglio, la riforma attribuisce ai giudici onorari confermati la competenza a trattare cause civili relative a beni mobili di valore non superiore a 50.000 euro e controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non ecceda i 100.000 euro.

Nel settore penale, non è loro attribuita la competenza per i procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari (GIP), al giudice dell'udienza preliminare (GUP), per i giudizi direttissimi e per le impugnazioni dei provvedimenti del giudice di pace.

La partecipazione ai collegi giudicanti è ammessa solo in situazioni eccezionali o emergenziali, e comunque con la previsione che non più di un magistrato onorario possa far parte dello stesso collegio.

### **CCNL applicabile**

Il contratto collettivo applicabile ai magistrati onorari confermati è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Funzioni Centrali, limitatamente ad alcuni istituti giuridici.

In particolare, ai sensi della riforma, l'applicazione del CCNL riguarda specificamente:

permessi retribuiti, anche per motivi personali e familiari;

assenze per malattia o per visite mediche;

congedi parentali e per donne vittime di violenza. Questa disciplina si applica ai magistrati onorari confermati, sia in regime esclusivo sia non esclusivo, in quanto compatibile con la natura dell'incarico.

### **Buoni pasto**

Il disegno di legge, a seguire, prevede espressamente l'erogazione dei buoni pasto in favore dei magistrati onorari confermati, sia in regime esclusivo sia in

regime non esclusivo, al verificarsi di specifiche condizioni.

Il buono pasto è riconosciuto per ogni giornata di attività giudiziaria in cui il magistrato onorario è presente presso l'ufficio giudiziario per un numero di ore superiore a sei.

### **Procedure di valutazione**

La riforma prevede una valutazione quadriennale dell'idoneità dei magistrati onorari confermati, basata su qualità degli atti, partecipazione alle udienze, formazione e rilievi disciplinari:

l'esito negativo può comportare sospensione o decadenza;

è garantito il contraddittorio e la possibilità di reclamo.

La misura assicura professionalità, trasparenza e continuità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

### **Supplenze, ferie e trasferimenti**

La riforma definisce con precisione le condizioni per le supplenze, il regime delle ferie e le procedure di trasferimento dei magistrati onorari confermati.

Le supplenze sono consentite esclusivamente in presenza di esigenze eccezionali e temporanee, ma restano escluse per procedimenti particolarmente sensibili, quali quelli in materia di famiglia o lavoro.

Per quanto riguarda le ferie, è riconosciuto il diritto al riposo annuale, nella medesima misura prevista per i magistrati togati. Durante il periodo feriale, l'attività giudiziaria è generalmente sospesa, salvo necessità organizzative, e i giorni eventualmente lavorati possono essere recuperati.

In materia di trasferimenti, la riforma prevede una procedura differenziata a seconda che il trasferimento avvenga su richiesta dell'interessato o d'ufficio, con valutazione fondata su criteri oggettivi, esigenze funzionali e rispetto dell'equilibrio tra sedi giudiziarie.

*Andrea Milo*

## **Illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione della convenzione Italia-Olanda contro la doppia imposizione**

Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono uno strumento di politica internazionale tributaria necessarie ad evitare il fenomeno per cui lo stesso presupposto sia soggetto due volte a tassazione in due diversi Stati. La loro funzione

è dunque quella di dettare norme internazionali al fine di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, che si verifica allorché una stessa situazione di fatto economicamente rilevante determina la nascita in capo al medesimo soggetto di due obbligazioni tributarie in relazione a imposte dello stesso tipo previste dalla legislazione di due Paesi diversi.

Le convenzioni regolano, infatti, i rapporti tributari tra i soggetti che operano negli stati firmatari della convenzione e che sono collegati quindi agli stessi. Questo strumento ha lo scopo di evitare la tassazione sul reddito sia nel paese in cui questo è stato prodotto sia nel paese di residenza del soggetto che lo ha prodotto. Come tutte le convenzioni internazionali, anche quelle contro la doppia imposizione hanno valore superiore alla legge nazionale e, nei casi in cui è previsto, prevalgono su questa, così che il Giudice Tributario sarà tenuto a disapplicare la normativa interna per applicare quanto previsto dalla convenzione.

La prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, infatti, pacificamente riconosciuta e, in ambito tributario, sancita dagli articoli 169 del TUIR e 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600. Tra le varie Convenzioni Internazionali contro la doppia imposizione vi è quella tra Italia e il Regno dei Paesi Bassi stipulata a L'Aja il 08.05.1990 e ratificata con Legge n. 305 del 26.07.1993.

Detta Convenzione si applica alle imposte sul reddito, sugli stipendi, salari e pensioni percepiti dalle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati (art. 1).

L'applicazione della Convenzione individua effettivamente in quale tra i due Paesi una persona fisica o una persona giuridica è soggetto d'imposta. Il criterio per l'individuazione del Paese ove vanno versate le imposte delle persone fisiche è principalmente la "residenza", soprattutto nel caso in cui il soggetto abbia doppia residenza anagrafica in entrambi gli Stati.

L'art. 4 della Convenzione, individua espressamente quando una persona fisica debba essere considerata "residente" di uno Stato piuttosto che dell'altro.

In particolare, il paragrafo 2 stabilisce *"quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo:*

*Detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa di-*

*sponde di un'abitazione permanente in entrambi gli stati, è considerata residente nello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);"*

Dalla lettera della norma, dunque, in caso di doppia residenza anagrafica in entrambi gli Stati, prevale sempre la residenza ove il soggetto contribuente ha il centro dei propri interessi vitali. Tale è ad esempio lo Stato ove si trova il luogo di lavoro.

Tale interpretazione è avallata dal successivo art. 15 della Convenzione che espressamente stabilisce *"...i salari, gli stipendi e le remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato"*.

In base alla suddetta disposizione convenzionale, le retribuzioni relative ad un'attività di lavoro dipendente devono essere tassate nel Paese in cui tale attività è svolta.

Tale norma pare essere recepita anche dal diritto interno. Per l'art. 23, comma 1, lettera c) del TUIR, le retribuzioni che un soggetto non residente riceve a fronte di un'attività dipendente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, costituiscono un reddito soggetto a imposizione in Italia solo se derivano da un'attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato italiano.

Si osserva dunque che, nel caso in cui il Fisco italiano notifici un avviso di accertamento per tassazione scaturente da attività di lavoro dipendente del Contribuente svolto nel territorio dello Stato olandese, tale azione di accertamento è sicuramente impugnabile innanzi alla Corte Tributaria competente per territorio, in quanto esperita in violazione della Convenzione Internazionale.

D'altronde giurisprudenza di merito e di legittimità affermano il riconoscimento in Italia delle imposte già pagate nel paese estero, quando esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni. L'omissione della presentazione delle dichiarazioni non pregiudica il riconoscimento del credito.

Sulla tematica, molto dibattuta, è intervenuta la sentenza n. 24160/2024 della Sezione V, della Corte di Cassazione, la quale ha affermato il principio secondo il quale i crediti per le imposte pagate all'estero devono essere riconosciuti anche in assenza della presentazione di una valida dichiarazione dei

redditi nel nostro Stato.

Secondo la Cassazione, con la Convenzione bilaterale l'Italia si è obbligata a limitare la sua sovranità in tema di imposizione fiscale; si è obbligata a far sì che i contribuenti che paghino le tasse al fisco olandese in relazione ad elementi di reddito posti in essere nei Paesi Bassi, nel caso siano assoggettati a tassazione anche in Italia (e non sembrerebbe questo il caso) in relazione a quegli stessi elementi di reddito, non subiscano una doppia imposizione. L'adempimento di tale obbligo internazionale non può subire, sul piano della normativa interna, limitazioni non concordate tra gli Stati parti della Convenzione, con la conseguenza che all'odierno contribuente, che pretende di non subire una doppia imposizione in relazione agli elementi di reddito che sarebbero assoggettati, secondo le prospettazioni dell'Ufficio, a tassazione sia nei Paesi Bassi che in Italia, l'Agenzia delle Entrate non può opporre l'inadempimento degli oneri formali di cui all'art. 165, comma 8, Tuir, perché così facendo esporrebbe lo Stato Italiano ad una violazione del diritto internazionale pattizio.

A ciò si aggiunga che, l'art. 169 TUIR, nell'attribuire generale prevalenza agli accordi internazionali contro la doppia imposizione, fa salva l'applicazione delle norme dello stesso TUIR solo se concretamente favorevoli al contribuente, con la conseguenza che un'interpretazione che neghi il diritto alla detrazione per le imposte pagate all'estero sulla base dell'omessa presentazione della dichiarazione o l'omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero sarebbe contraria sia alla legge interna che a quella internazionale.

In definitiva, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato dello Stato italiano di evitare la doppia imposizione al contribuente il cui reddito sarebbe assoggettato ad imposizione sia nello Stato in cui sia prodotto e percepito, sia in Italia, l'art. 165, comma 8 Tuir non può applicarsi.

Angelo Mondelli - Mariateresa Capogreco

### **Il fenomeno associativo di tipo mafioso e il ruolo delle fondamentali delle misure di prevenzione**

La criminalità organizzata, colpendo la quasi totalità dei settori della vita pubblica e privata, è diventata una realtà complessa e mutevole in costante

evoluzione. La forza intimidatrice delle mafie genera un meccanismo di paura e terrore nel denunciare i reati di origine mafiosa e, di conseguenza, questo fenomeno determina una condizione di arrendevolezza alla volontà criminale. In seguito ai vari eventi di cronaca e dalle stragi di mafia avvenuti a partire dalla seconda metà del Novecento, si è constatata la rapida espansione del fenomeno mafioso in tutta la penisola italiana, anche in quei territori che, in precedenza, si ritenevano immuni da questo tipo di criminalità, fenomeno che, finalmente, ebbe il dovuto interesse politico e giuridico. La rapidità di espansione del citato fenomeno, pertanto, ha generato un'evoluzione del sistema normativo nazionale volto al contrasto efficace dei fenomeni illeciti perpetrati. Il primo provvedimento volto a contrastare in modo sistematico la mafia, attraverso una disciplina specifica, risale al 1982 con l'approvazione della Legge comunemente definita "Rognoni - La Torre" che introdusse per la prima volta nel Codice penale italiano il reato di «associazione per delinquere di tipo mafioso» all'interno del Titolo V del Codice Penale e la conseguente, importantissima, attuazione di misure patrimoniali applicabili all'accumulazione illecita di capitali. Il provvedimento normativo, infatti, punisce il reato di associazione mafiosa e, per la prima volta, istituisce le misure di prevenzione patrimoniali e interdittive nei confronti degli indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso e degli appartenenti ad altre categorie di soggetti ritenuti pericolosi.<sup>1</sup> Il D. L. n. 4 del 04/02/2010, successivamente abrogato dal d.lgs. n.159 del 06/09/2011, inseriva la 'ndrangheta nel novero delle c.d. «mafie storiche», ossia di quelle che si identificano in Cosa Nostra e Camorra<sup>2</sup>. Nel corso del tempo, però, l'art. 416 bis ha posto in essere non pochi contrasti giurisprudenziali rendendo incerti i confini della fattispecie incriminatrice. Il metodo mafioso e il vincolo associativo rappresentano attualmente le peculiarità più problematiche del sopra citato provvedimento<sup>3</sup>. Dai lavori preparatori della l. 646/1982 emerge chiaramente l'*intentio legis* dei redattori di costruire il nucleo centrale della nuova fattispecie nella tipizzazione del c.d. metodo mafioso, che costituisce oggi lo specifico *modus operandi* delle associazioni mafiose. Si tratta dell'elemento per eccellenza che rende peculiare la fattispecie in esame rispetto alle associazioni per delinquere «comuni», disciplinata dall'art. 416 c.p.<sup>4</sup>.

Per comprenderne la portata e la tipologia, è indi-

spensabile intendere la peculiarità del fenomeno associativo di tipo mafioso che, come puntualmente specificato autorevole giurista (G. NEPPI MODONE), è *“l'unico esempio di organizzazione della criminalità comune che affianca al fine di commettere delitti altri scopi che, almeno a prima vista, non costituiscono di per sé reato, ma diventano penalmente rilevanti in relazione al metodo impiegato per perseguirli”*<sup>35</sup>. Altro punto determinante di tale fattispecie delittuosa, come definito da autorevole dottrina (Vincenzo e Carlo Macri), è il tipo di reato, ovvero permanente che *“si protrae nel tempo fino allo scioglimento dell'associazione o sino all'arresto dei consociati in tale numero che quello dei rimasti sia inferiore al numero minimo*

terminato un importante cambiamento nella legislazione antimafia. Il D. Lgs 159/2011 c.d. *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*, ha attuato in modo significativo la disciplina sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali, fornendo agli investigatori uno strumento particolarmente innovativo nella sua forma che ha colpito il fulcro principale dell'attività, ovvero il patrimonio.

Le misure di prevenzione, infatti, svolgono la *“funzione di misure special-preventive atte ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi”* e, in particolare, relativamente quelle che sono le misure di prevenzione

patrimoniale, vanno a contrastare la circolazione di patrimoni illecitamente accumulati. Il fine è paragonabile alle misure di sicurezza con la differenza sostanziale che per la loro applicazione non è necessaria la commissione di un reato e pertanto, sono definite come misure *“ante delictum”*. Al fine di poter addivenire alla loro applica-



richiesto dalla legge per far sussistere il predetto reato, sempre che non vi siano elementi per ritenere che l'associazione continua a vivere ed operare all'interno dei circuiti carcerari”<sup>36</sup>. Orbene, la puntuale accezione posta dagli autori fa comprendere come il fenomeno associativo prosegua ben oltre il momento temporale inerente l'inizio della limitazione della libertà individuale (arresto) ma si protrae, continuando a produrre i propri effetti anche all'interno degli istituti penitenziari.

Dopo aver eseguito una disamina sulla natura e la peculiarità del reato, occorre evidenziare il provvedimento normativo che, per antonomasia, ha de-

terminato un importante cambiamento nella legislazione antimafia. Il D. Lgs 159/2011 c.d. *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*, ha attuato in modo significativo la disciplina sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali, fornendo agli investigatori uno strumento particolarmente innovativo nella sua forma che ha colpito il fulcro principale dell'attività, ovvero il patrimonio. Le misure di prevenzione, infatti, svolgono la *“funzione di misure special-preventive atte ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi”* e, in particolare, relativamente quelle che sono le misure di prevenzione patrimoniale, vanno a contrastare la circolazione di patrimoni illecitamente accumulati. Il fine è paragonabile alle misure di sicurezza con la differenza sostanziale che per la loro applicazione non è necessaria la commissione di un reato e pertanto, sono definite come misure *“ante delictum”*. Al fine di poter addivenire alla loro applica-

zione è necessario che la *“pericolosità sociale del soggetto”*, così come stabilito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, debba essere *“attuale”* ed è fondamentale che la stessa sia motivata relativamente gli indiziati di *«appartenenza mafiosa»*. Il concetto di attualità è legato essenzialmente alla misura temporale, ovvero che incomba in qual particolare periodo storico, precisamente individuato. L'art. 29 del d.lgs n. 159/2011, inoltre, prevede che *“L'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale”*<sup>37</sup>. Come già sopra accennato, ciò che rappresenta il più delicato *“tallone d'Achille”* delle asso-

ciazioni criminali, sono i patrimoni economici senza i quali le stesse, non avrebbero motivo di esistere. Le misure di prevenzione patrimoniali sono gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata maggiormente utilizzate dalle istituzioni preposte, a causa del devastante e crescente allarme sociale che le stesse stanno apportando. Sono molteplici le operazioni dei reparti specializzati delle forze di polizia nei confronti delle più potenti cosche criminali al fine di determinare l'applicazione delle misure di prevenzioni patrimoniali nei confronti delle stesse. Lo scopo delle misure di prevenzione patrimoniale e quello di aggredisce le basi economiche delle organizzazioni di stampo mafioso, intese come ampio circuito di beni e rapporti all'interno del mercato destinati alla conservazione ed all'esercizio dei poteri criminali, sull'idea che tali organizzazioni sono largamente insensibili alle vicende giudiziarie dei singoli membri<sup>8</sup>. In un contesto in continua evoluzione, dove la specializzazione delle associazioni di tipo mafioso imperversa in ogni campo, economico e sociale, mai come in questo momento è fondamentale l'applicazione di tutti gli strumenti normativi a disposizione, come faceva osservare il dr. Paolo BORSELLINO in un discorso da tenere in chiesa per la morte di Giovanni Falcone: *“Ci sono tante teste di minchia: ma oggi signori e signore davanti a voi... c'è il più testa di minchia di tutti... Uno che aveva sognato niente di meno di sconfiggere la mafia applicando la legge.”* Proprio lo stesso dr. BORSELLINO, in una sua intervista, fu antesignano della sistematica attività svolta sul territorio dalle associazioni mafiose attraverso le “giovani leve” dove intervenne dicendo: *“Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”*. Il Presidente della Repubblica Mattarella nel corso del suo discorso di insediamento recitò la seguente affermazione: *“(…) è allarmante la diffusione delle mafie, antiche e nuove, anche in aree geografiche storicamente immuni. Un cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone giochi e sopraffazioni, calpesta diritti. Dobbiamo incoraggiare l'azione determinata della magistratura e delle forze dell'ordine che, spesso a rischio della vita, si battono per contrastare la criminalità organizzata. Nella lotta alle mafie abbiamo avuto molti eroi. Penso tra gli altri a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Per sconfiggere la mafia occorre una moltitudine di persone oneste, competenti, tenaci e una dirigenza politica e amministrativa capace*

*di compiere il proprio dovere. Altri rischi minacciano la nostra convivenza (...).”*

#### BIBLIOGRAFIA:

- AVV. ALESSIA DI PRISCO - I rituali d'affiliazione alla 'ndrangheta rimessi alle Sezioni Unite – aggiornato il 31/03/2021.  
 BALSAMO, CAROLA (A.A. 2019/2020) - Tesi di Laurea in Diritto penale 2 - Luiss Guido Carli. La fattispecie ex art. 416 bis c.p. e il contrasto alle nuove mafie.  
 C. MACRÌ e V. MACRÌ La legge antimafia. Commento per articolo della L. 646/1982 integrata dalle Ll. 726 e 936/1982.  
 G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, in Democrazia e diritto, 1983, n. 4.  
 ILARIA MERENDA E COSTANTINO VISCONTI – “Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente”.  
 SITOGRAFIA [WWW.BROCARDI.IT](http://WWW.BROCARDI.IT).

- 1 ILARIA MERENDA E COSTANTINO VISCONTI – “Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente”.  
 2 AVV. ALESSIA DI PRISCO - I rituali d'affiliazione alla 'ndrangheta rimessi alle Sezioni Unite – aggiornato il 31/03/2021.  
 3 ILARIA MERENDA E COSTANTINO VISCONTI – “Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente”.  
 4 BALSAMO, CAROLA (A.A. 2019/2020) - Tesi di Laurea in Diritto penale 2 - Luiss Guido Carli. La fattispecie ex art. 416 bis c.p. e il contrasto alle nuove mafie.  
 5 G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, in Democrazia e diritto, 1983, n. 4, p. 48.  
 6 C. MACRÌ e V. MACRÌ – La legge antimafia - Jovene, anno 1987, pag. 37 e ss.  
 7 [WWW.BROCARDI.IT](http://WWW.BROCARDI.IT) - Articolo 29 Codice antimafia - D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale.  
 8 BALSAMO, CAROLA (A.A. 2019/2020) - Tesi di Laurea in Diritto penale 2 - Luiss Guido Carli. La fattispecie ex art. 416 bis c.p. e il contrasto alle nuove mafie.

Paolo Santacroce

### La Giustizia ai tempi del PNRR

Nell'esercizio della professione ormai al venticinquesimo anno sono sopravvissuto o, meglio, posso dire di essere stato resiliente alle diverse riforme processuali tutte preannunciate come la risoluzione dei mali (inefficienza e lentezza delle decisioni) della giustizia ma che in realtà hanno solo intaccato una delle professioni più belle e nobili. Vorrei solo ricordare, prima di affrontare il tema indicato, che un mio maestro diceva sempre: la P.A. non è un essere astratto ma è fatta di uomini e donne e quindi intanto funziona ed è efficiente se ha la fortuna di essere composta da uomini e

donne capaci, coscienti e rispettosi del lavoro e dei compiti loro affidati.

L'inefficienza della Giustizia, nel nostro caso, va ricercata nella capacità ed efficienza dei propri dipendenti precisando che non sempre alla carenza di dipendenti corrisponde l'inefficienza degli Uffici.

Come dico nel titolo le disposizioni del PNRR tese all'efficientamento della giustizia civile attraverso lo smaltimento dell'arretrato sono una coperta corta e un parafulmine per l'Europa.

Ed infatti, dai dati ministeriali si evince che a fronte di un maggiore e comunque non significativo smaltimento dell'arretrato ha fatto da contraltare l'aumento della c.d. DE (durata effettiva: misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell'anno di riferimento. La durata è calcolata come differenza tra la data di iscrizione e la data in cui viene pubblicata la sentenza o il provvedimento di definizione) dei giudizi civili

Non va sottaciuto che il Distretto della Corte di Appello di Salerno all'anno 2019 (dati del Ministero) era tra i peggiori in termini di durata effettiva dei processi civili con una media di 4,1 anni superato solo dal Distretto della Corte di Appello di Potenza (4,3 anni) e da quello di Messina (5,1 anni). Passando allo specifico del Tribunale di Nocera Inferiore, la media della durata effettiva dei processi è di 3,6 anni superato dal Tribunale di Salerno (4,2 anni) e da quello di Vallo della Lucania (4,9 anni). Tutti, comunque, ben lontani dagli esempi di efficienza di altri Tribunali: solo a titolo di esempio e raffronto i processi civili presso il Tribunale di Torino hanno una durata effettiva media di 1,2 anni. In buona sostanza un cittadino che si rivolge al Tribunale di Nocera Inferiore impiega il triplo del tempo per arrivare alla definizione del proprio processo rispetto ad un cittadino di Torino. È palese che ciò si ripercuote in termini di benessere, di soddisfazione e fiducia nei confronti della Giustizia e del sistema giudiziario in generale. Il tutto senza considerare che per l'esecuzione il Tribunale di Nocera Inferiore impiega in media 1,3 anni il che significa che in media un cittadino riesce ad ottenere soddisfazione delle proprie ragioni civili in 4,9 anni, forse quando ormai è tutto compromesso.

Come detto, con l'entrata in funzione delle misure del PNRR si sta avendo effettivamente un più celere smaltimento dell'arretrato ma si stanno allun-

gando i tempi medi di decisione dei processi in corso, in buona sostanza quei processi che oggi non sono ancora da considerare secondo i parametri del Ministero arretrati lo diventeranno ben presto e su questo Noi operai del diritto abbiamo precisa contezza. Ed infatti a chi non è capitato alla richiesta di trattenuta della causa in decisione sentirsi rispondere che la causa è ancora giovane o ancora terminata l'istruttoria avere rinvii per la precisazione delle conclusioni a due anni sempre perché la causa è giovane.

Mi chiedo giovane rispetto a cosa alle abitudini o alla media a cui secondo il PNRR si dovrebbe tendere?

È un cane che si morde la coda che non può trovare soluzione con i criteri e le metodologie date. Non basta darsi delle previsioni di smaltimento delle cause se poi non si pongono in essere metodologie di efficientamento di gestione delle cause iscritte a ruolo attraverso una specializzazione settoriale dei magistrati a cui assegnare le cause con oggetto simile per poterle smaltire in tempi più rapidi.

Molto mortificante è poi la giurisdizione liquidatoria imposta dal PNRR per effetto della quale in deroga alle norme di ordinamento giudiziario per quei Tribunali che, come quello di Nocera Inferiore, non stanno rispettando i parametri dettati dal PNRR è possibile avere in applicazione altri magistrati di altri Tribunali.

Presso il nostro Tribunale - con tutto il rispetto per i magistrati applicati, per le loro capacità e dedizione al lavoro - è quindi in atto quella che definisco la giurisdizione liquidatoria attraverso cui si individua un pacchetto di cause arretrate da smaltire e le si liquidano in tempi rapidi con sentenze che con molta probabilità saranno impugnate innanzi alla Corte di Appello che a sua volta dovrà fare ricorso alla giurisdizione liquidatoria per poter far fronte all'onda di piena delle impugnazioni.

Ma forse mi sbaglio la speranza probabilistica del legislatore è che il povero cittadino che ha atteso circa dieci anni per avere una sentenza liquidatoria stia talmente avvilito e stufo della situazione da rinunciare all'appello anche quando ce ne sarebbero i presupposti.

È questo l'efficientamento della giustizia richiesto dall'Europa e che l'Italia riesce ad offrire ai propri cittadini? È questa la risposta che cittadini inermi hanno diritto di avere dopo anni di sacrifici economici e morali?

Temo che tali domande non troveranno mai rispo-



ste soddisfacenti. Noi avvocati nell'assordante silenzio di tutti diverremo nuovamente lo sfogatoio dei cittadini che non riescono a comprendere il corto circuito generato e la soluzione offerta dal legislatore. È una stagione già conosciuta, non ci si può dimenticare della nefasta epoca dei c.d. GOA divenuti il serbatoio di cause incanrenite da anni le cui sentenze non trovavano né vincitori né vinti. Può mai un giudice applicato temporalmente che deve quindi rispettare gli obiettivi assegnati nel tempo massimo del mese di giugno 2026 avere contezza precisa della causa che andrà a decidere senza averla istruita potendola conoscere solo nella sua fase finale?

A mio parere la risposta è negativa, ciò che si avrà è solo la liquidazione del pacchetto di cause arretrate con una decisione, nessun rilievo avrà la qualità della stessa. È la mia esperienza di avvocato che mi porta a dare tale risposta in quanto penso che sia capitato a molti di avere ereditato una causa già avviata oppure già definita in primo grado, vi è oggettivamente una difficoltà di approccio alla stessa che rende impossibile comprenderne appieno le sue sfaccettature.

Noi avvocati del Foro di casa, (ormai dal Covid e

poi con la riforma Cartabia il Foro è deserto) con tutte le conseguenze negative che tale isolamento comporta e ciò non solo per gli avvocati ma anche per gli stessi magistrati (il confronto è sempre una esperienza positiva e di crescita), dobbiamo essere resilienti anche a questo. Il rito è ormai un desaperesidos, l'adrenalina del contraddittorio (altro animale in via di estinzione) è venuta meno, la tensione della preparazione delle cause e delle discussioni diventa furore da tastiera che nostro malgrado ci porta a scrivere sempre le stesse cose e a ribadire l'ovvio. In futuro sarà molto difficile avere una giurisprudenza innovativa frutto del laborioso confronto tra avvocati e magistrati. Il tutto nell'attesa dell'AI che ci omologherà tutti in canali predefiniti con appiattimento delle menti e delle coscienze con buona pace della filosofia del diritto e della strategia processuale.

Vi lascio con due domande che magari potrebbero essere spunto di riflessione e confronto non per collezionare punti ma per la voglia di confronto aperto e sincero:

È veramente questa l'amministrazione della giustizia che chiediamo? È questa la professione del futuro?

## IA & DIRITTO

**A cura di Francesco Spinelli**

*Consigliere del COA di Nocera Inferiore*

### **La nuova IA potrebbe evolversi da sola e superare ogni controllo umano?**

E' stato pubblicato qualche giorno fa un articolo nel quale ci si preoccupa della cosiddetta Artificial General Intelligence, un superintelligenza artificiale in grado di superare l'uomo.

Tale questione è stata affrontata sin dall'inizio della creazione dell'intelligenza artificiale e addirittura prima della sua esistenza.

Isaac Asimov considerato il padre e il profeta della

**Seconda legge:** *Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani purché tali ordini non contravvengano alla prima legge.*

**Terza legge:** *Un robot deve proteggere la propria esistenza purché questo non contrasti con la prima e la seconda legge.*

A queste tre leggi Asimov ne aggiungerà successivamente una quarta, la legge zero:

**Legge zero:** *Un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, l'umanità riceva danno.* Con la legge zero, la questione del possibile danno causato dalla tecnologia viene ampliata dal singolo individuo all'intera umanità, legittimando così, in



robotica e dell'intelligenza artificiale, con straordinaria preveggenza immagina e anticipa alcune delle principali questioni etiche e filosofiche che oggi si dibattono.

#### **Le tre leggi della robotica:**

Famosissime sono le leggi della robotica, da lui negli anni '40 e diventate un caposaldo della letteratura.

**Prima Legge:** *Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno.*

casi estremi, la violazione della prima legge in funzione di un bene universale, un bene superiore.

#### **Un uso etico della tecnologia?**

Una delle questioni sulle quali Asimov ci invita a riflettere nella sua opera è quella del rapporto tra etica e tecnologia: in particolare, Asimov ci chiede se la tecnologia, il suo sviluppo e il suo impiego, non vada subordinata all'etica.

Quella da lui proposta con le tre leggi della robotica sembra essere un'etica minimale, che si limita al principio del non arrecare danno agli umani. Ep-

pure, questo (in apparenza) semplice principio nasconde una molteplicità di questioni: che cosa significa “non arrecare danno” all’uomo? Si pensa solo a danni fisici (e se sì, di che tipo?), o anche psicologici e morali? Possiamo accettare un piccolo danno a fronte di un beneficio maggiore nell’individuo? E un danno ad alcuni in cambio di beneficio per molti – lo scenario aperto dalla Legge zero – lo possiamo accettare? O ancora, deve essere vietata solo quella tecnologia che possa provocare un pericolo immediato per l’uomo o anche quella che induce azioni/abitudini pericolose nel lungo periodo? Ecc. È evidente che le questioni etiche implicate dall’uso di tecnologia sono moltissime e di grande complessità.

#### La roboetica oggi:

Oggi la roboetica è diventata una vera e propria branca dell’etica e della filosofia. Prova a rispondere alle grandi domande etiche poste dalle nuove tecnologie (come: di chi sarà la responsabilità di un incidente causato da un robot? Dei programmatori, dei proprietari, dei produttori? Che effetti può avere una certa tecnologia sull’ambiente o sulla società?) e si interroga sulle possibili ricadute di una tecnologia sui diritti dell’uomo (ad es. il diritto al lavoro, alla libertà di scelta, a non essere discriminati, o alla privacy).

La riflessione filosofica e politica spesso arranca, inseguendo il troppo rapido sviluppo di nuove tecnologie, e ancora più in ritardo arriva la riflessione giuridica a regolamentare l’uso di tecnologie già da tempo diffuse e impiegate nella società. Al fine di invertire questo trend, oggi l’Europa ha elaborato linee guida per un uso affidabile dell’intelligenza artificiale.

Sono questioni importanti, all’ordine del giorno dell’agenda educativa. Asimov forse non fornisce le risposte a questi problemi, ma offre a giovani e adulti, a esperti e neofiti, l’occasione per riflettervi, immedesimandosi, grazie alla forza evocativa di una delle più potenti penne del secolo scorso, in scenari immaginari, oggi in parte reali e in parte neanche troppo lontani.

#### Alcune indicazioni di lettura:

**Io Robot** (*I Robot*) è una raccolta di 9 racconti di fantascienza scritti da Asimov tra il 1940 e il 1950. In ognuno di questi racconti, Asimov affronta diverse questioni etiche del possibile (all’epoca solo immaginario) rapporto tra uomini e macchine.

Protagonisti sono i **robot positronici**: particolare tipologia di robot umanoidi dal cervello positronico. Sono generalmente innocui per l’uomo, perché seguono le *leggi della robotica*.

La **Trilogia della Fondazione** è forse la sua opera più riuscita. Sono tre romanzi (*Fondazione, Fondazione e Impero, Seconda Fondazione*) scritti tra il 1951 e il 1953. Narra le vicende dell’Impero Galattico e di un gruppo di scienziati che, grazie ad una particolare scienza, la **psicostoria**, è in grado di prevedere gli eventi futuri della galassia.

\*\*\*\*\*

### Rivoluzione negli studi legali l’uso dell’intelligenza artificiale

Negli ultimi due anni, nel settore legale, con una velocità incredibile, si sta avendo un’ondata di tecnologia basta sull’intelligenza artificiale, questo sta creando un misto di interesse e preoccupazione. L’intelligenza artificiale è una realtà con cui bisogna scendere a patti, al di là delle proprie opinioni.

Gli strumenti di intelligenza artificiale possono aiutare gli studi legali a restare competitivi in un mercato globale in costante evoluzione.

L’utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale nel settore legale sta diventando sempre più di vitale importanza per rimanere competitivi e migliorare l’efficienza della propria impresa. Questi strumenti sono in grado di aiutare i professionisti legali nella ricerca, nella visione dei documenti, nell’analisi e nella traduzione dei contratti, lasciando quindi più tempo per compiti più complessi e strategici. Sono anche in grado di fornire agli avvocati le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni più consapevoli a beneficio dei clienti.

Potremmo dire che gli avvocati possono ricorrere agli strumenti di intelligenza artificiale per svolgere incarichi più ripetitivi e noiosi, così da dedicarsi a tempo pieno ad attività più importanti e gratificanti.

Tra i sistemi oggi più in uso vi sono:

**I sistemi di gestione della conoscenza alimentati dall’intelligenza artificiale**, questi ultimi hanno rivoluzionato il settore legale, dando modo agli avvocati di accedere in tempi brevissimi a informazioni cruciali. Grazie a queste nuove tecnologie gli avvocati possono effettuare ricerche rapide su grandi quantità di dati, identificando gli elementi

ricorrenti nei documenti legali senza mai lasciarsi scappare le ultime novità di leggi e regolamenti. Questi sistemi automatizzano inoltre i processi più ripetitivi come la categorizzazione di documenti, da un lato facendo risparmiare tempo, dall'altro aumentando la produttività.

#### **Sistemi di analisi predittiva**

Utilizzando algoritmi di machine learning, questi sistemi possono analizzare grandi quantità di dati relativi a casi passati per prevedere possibili esiti di cause future.

Questi dati permettono agli avvocati di prendere decisioni più informate e di sviluppare strategie legali più efficaci. Questi strumenti non devono sostituire il giudizio e l'esperienza dell'avvocato, ma servono da supporto per le decisioni umane.

#### **Sistemi di gestione dei contratti**

Questi strumenti automatizzano gli incarichi più monotoni come la revisione dei documenti o la gestione delle scadenze per gli accordi firmati. Gli avvocati possono ricorrere a questi sistemi per rivedere rapidamente i contratti e identificare i potenziali problemi, per esempio i rischi relativi ad alcune clausole. Un altro vantaggio è la memorizzazione centralizzata dei contratti, che li rende più accessibili e automatizzata la segnalazione degli errori.

#### **IA generativa per la creazione di documenti**

L'intelligenza artificiale generativa offre al momento un nuovo livello di efficienza per la creazione di documenti nel settore giuridico. Il processo prevede l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale sia per la creazione di documenti basati su modelli e set di dati strutturati, sia per l'analisi di contratti alla ricerca di potenziali rischi o incongruenze. Automatizzare questi compiti monotoni permette agli studi legali di risparmiare tempo e denaro, rimanendo al contempo competitivi nel panorama in continuo cambiamento dell'intelligenza artificiale.

Creare documenti con l'intelligenza artificiale può aiutare anche a diminuire gli errori o a notarli più velocemente. Gli avvocati sono così in grado di proteggere meglio gli interessi dei propri clienti in fase di trattativa, identificando potenziali problemi prima che si concretizzino.

#### **I Chatbot**

I chatbot sono un primo punto di contatto indispensabile per l'acquisizione di nuovi clienti. Alimentati dall'intelligenza artificiale, forniscono una consulenza iniziale in quanto sfruttano l'elabora-

zione del linguaggio naturale per comprendere le domande complesse poste dai clienti e indirizzarli alle informazioni richieste in maniera istantanea. L'altro grande vantaggio dei chatbot è la disponibilità a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi giorno della settimana: la combinazione di risposte immediate e tempi di attesa ridotti è l'ideale per permettere ai professionisti di concentrarsi sulle richieste più impegnative.

#### **Traduzione automatica in diritto internazionale e non solo**

In un settore ormai sempre più globalizzato gli studi legali hanno visto una crescita di clienti europei e non solo.

Non basta conoscere a fondo culture e sistemi legali diversi, ma bisogna anche restare aggiornati sui rapidi sviluppi di leggi e regolamenti. Le barriere linguistiche in questo contesto aggiungono un ulteriore livello di complessità.

Gli strumenti di traduzione basati sull'intelligenza artificiale rappresentano una risorsa preziosa non solo per la traduzione giuridica, come nel caso di contratti bilingui, ma anche per traduzioni più generali, come quando si comunica con i clienti. È fondamentale sottolineare però che la traduzione automatica non è pensata per rimpiazzare completamente i traduttori umani. I documenti ufficiali richiedono traduzioni certificate o asseverate eseguibili solo da traduttori umani.

-----

E' essenziale che l'avvocato prima di utilizzare tali sistemi deve conoscere a dovere i requisiti legali sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, per fornire una consulenza adeguata ai clienti e per garantirne un utilizzo lecito.

Infatti, nonostante l'innegabile utilità di questi strumenti, non bisognerebbe implementare le tecnologie di intelligenza artificiale così alla leggera. È fondamentale che gli studi legali capiscano quali implicazioni comporti l'utilizzo di queste tecnologie: occorre infatti stabilire dei protocolli in materia di privacy e sicurezza dei dati quando si lavora con i dati sensibili dei clienti.

Gli studi legali dovranno riflettere su come utilizzare l'intelligenza artificiale in modo responsabile ed etico, per esempio adottando delle misure per verificare che i modelli di apprendimento non presentino distorsioni o consentendo l'utilizzo di queste tecnologie solo a fronte di una supervisione umana.

## Notizie dal Consiglio

**A cura di Barbara Barbato**  
Vicepresidente del COA di Nocera Inferiore

News dal COA

### Il cordoglio del COA di Nocera Inferiore per la scomparsa del Santo Padre

L'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore esprime vicinanza e partecipazione al dolore dell'intera Comunità Religiosa per la scomparsa del Santo Padre Francesco.

Persona dalle profonde doti umane e religiose, di grande semplicità, si è sempre battuto per combattere le ingiustizie e garantire la Pace nel Mondo. Mancherà a tutti noi.

\*\*\*\*

### 28 aprile 2025, la giornata del difensore di ufficio

L'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, aderendo all'invito dell'Associazione Italiana Difensore di Ufficio (ADU Italia), comunica agli iscritti che il giorno 28 aprile si terrà "la giornata del difensore di ufficio". Un ruolo di garanzia della difesa nel processo penale che l'avvocatura ha sempre prestato con il massimo impegno sino all'estremo sacrificio, ricordato anche da ADU, dell'avvocato Fulvio Croce, Presidente dell'Ordine di Torino, che il 28 aprile 1977 fu trucidato dalle Brigate Rosse per aver assistito come difensore di ufficio alcuni militanti di quell'organizzazione terroristica in un processo a loro carico proprio come difensore di ufficio, incarico che nessun altro avvocato aveva osato accettare per le minacce rivolte al Foro e per l'intento delle B.R. di bloccare così il giudizio. Dal 2001 con la legge 60, il ruolo del difensore di ufficio è diventato maggiormente garantito attraverso un sistema informatizzato per la nomina e con l'impegno dello Stato a garantire il giusto compenso all'avvocato nominato difensore di ufficio. Una figura tecnica, ribadiamo, di massima garan-

zia per l'imputato che vede così una chiara tutela delle sue prerogative nel processo penale e che il COA di Nocera Inferiore ringrazia per l'impegno quotidiano nelle aule di giustizia dei tribunali italiani.

News CASSA FORENSE  
Tratte dal sito [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)

### Maria Annunziata Presidente di Cassa Forense

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha eletto la sua nuova presidente: Maria Annunziata, del Foro di Salerno, amministrativista, componente del Consiglio di Amministrazione dal 2021.

È la prima donna, in oltre 70 anni di storia, eletta al vertice dell'Ente di previdenza degli avvocati. "Ringrazio i colleghi della stima e della fiducia che hanno riposto in me", dice Maria Annunziata, che aggiunge: "L'avvocatura ha un ruolo fondamentale perché



è il ponte che collega i cittadini alla legge. Tutti noi siamo chiamati a dare il nostro contributo per costruire un sistema più equo e giusto. Proseguirò, insieme ai colleghi Consiglieri e a tutti i Delegati, nel percorso intrapreso quattro anni fa all'interno del CdA, per dare efficaci e concrete risposte alle necessità delle colleghe e dei colleghi. Un grazie al Presidente uscente, Valter Militi che, con rigore e ragionevolezza, ha guidato e strutturato una squadra che oggi, con l'ingresso dei nuovi componenti, sarà capace di continuare ed implementare il lavoro intrapreso".

Si rinnova parzialmente anche il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense: eletti Pietro Alosi (Ordine di Palermo), Michele Bromuri (Ordine di Perugia), Francesco Maione (Ordine di Bari), oltre a Giancarlo Renzetti (Ordine di Roma) e Paolo

Zucchi (Ordine di Parma), questi ultimi confermati nel secondo mandato in CdA.

\*\*\*\*

## **Bando per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di strumenti informatici per lo studio legale**

(Art. 3 lett. a2 del Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza)

### **N. 2/2025**

#### **Art. 1 – Oggetto**

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 3 lett. a2) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione, e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 aprile 2025, indice per l'anno 2025 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di 1.800.000,00 per l'acquisto di strumenti informatici destinati all'esercizio della professione legale.

#### **Art. 2 - Destinatari**

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n- 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati, non titolari di alcun trattamento di pensione e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Sono, inoltre, destinatari del bando coloro che, alla data della sua pubblicazione, siano titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Sono esclusi coloro che hanno percepito il contributo in forza del bando n. 1/2024.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 del Regolamento dell'Assistenza, i destinatari non possono beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogata tramite bandi.

#### **Art. 3 – Importo**

Il contributo è pari al 50% della spesa complessiva,

al netto dell'IVA, sostenuta per l'acquisto di strumenti informatici destinati all'esercizio della professione nel periodo dal 1- gennaio 2024 al giorno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

Non sono riconoscibili contributi di importo inferiore a 300,00 o superiore a 2.000,00.

Sono rimborsabili esclusivamente le spese relative all'acquisto dei seguenti strumenti informatici, limitatamente ad uno per ciascuna tipologia:

- desktop pc;
- notebook;
- monitor;
- monitor con webcam microfono casse audio integrale;
- tablet;
- cuffie, auricolari, microfono;
- webcam;
- stampante;
- scanner;
- sistema video ed audio per videoconferenze;
- lavagne interattive e sistema audio video per video conferenze;
- licenza antivirus e software per la gestione degli studi legali e relativi applicativi e aggiornamenti;
- firewall;
- abbonamento per l'utilizzo di piattaforme per videoconferenze;
- dispositivi per l'archiviazione, server protezione e/o condivisione dei dati dello studio;
- abbonamento e/o acquisto di servizi di cyber security per la protezione delle reti professionali dello studio legale;
- abbonamento e/o acquisto di servizi di intelligenza artificiale per lo studio legale.

#### **Art. 4 - Requisiti per la partecipazione**

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento;
- essere in regola, alla data di presentazione della

domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo accertamento;

- non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della professione emanati nel 2025;
- non aver percepito analoga prestazione erogata dallo Stato e/o da altri Enti.

#### **Art. 5 - Modalità e termini della domanda**

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, a partire dal 15 aprile 2025 e sino alle ore 24,00 del 15 luglio 2025 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it).

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica, copia della/e fattura/e quietanzata/e e/o ricevuta/e di pagamento relativa/e all'acquisto eseguito nel periodo dal 1- gennaio 2024 al giorno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, intestata/e all'iscritto o allo studio associato cui appartiene.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante deve produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

#### **Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo**

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria formata in ordine crescente dell'ammontare del reddito netto professionale relativo all'anno 2023.

In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero

di protocollo della domanda, reddito netto professionale relativo all'anno 2023, data di nascita e numero di anni di iscrizione alla Cassa.

Cassa Forense, sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 445/2000, effettuerà i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni del richiedente.

\*\*\*\*

### **Bando per l'assegnazione di contributi per figli nati, affidati o adottati dal 1- gennaio 2024 al 31 DICEMBRE 2024**

(Art. 10, lett. d del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza)

**N. 14/2025**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 10 lett. d) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della famiglia, e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della seduta del 3 aprile 2025 indice per l'anno 2025 un bando per l'assegnazione di contributi a sostegno della genitorialità, fino allo stanziamento dell'importo di 3.000.000,00 in favore di iscritti con figli nati/adottati/affidati dal 1- gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

#### **Art. 2 - Destinatari**

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n- 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati, non titolari di alcun trattamento di pensione e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Sono, inoltre, destinatari del bando coloro che, alla data della sua pubblicazione, siano titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Il contributo è erogato a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 del Regolamento del-

l'Assistenza, i destinatari non possono beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogata tramite bandi.

#### **Art. 3 - Importo**

Il contributo, erogato in unica soluzione, è di 2000,00 per ciascun figlio nato o adottato/affidato dal 1- gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

#### **Art. 4 - Requisiti per la partecipazione**

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- essere genitore di uno o più figli nati nel periodo 1- gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 o aver adottato/ottenuto in affidamento uno o più figli nel medesimo periodo;
- in caso di affidamento preadottivo/provisorio e/o adozione, non aver percepito per il medesimo minore il contributo tramite analogo bando indetto negli anni precedenti;
- essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento;
- essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo accertamento;
- non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della famiglia emanati nel 2025;
- non aver percepito analoga prestazione erogata dallo Stato e/o da altri Enti.

#### **Art. 5 - Modalità e termini della domanda**

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata a partire dal 15 aprile 2025 e sino alle ore 24,00 del 15 luglio 2025 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it). I titolari di

pensione indiretta potranno trasmettere la domanda di partecipazione tramite l'apposito modulo pubblicato sul sito internet [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it) via PEC dedicata ([bandi@cert.cassaforense.it](mailto:bandi@cert.cassaforense.it)) nel suindicato periodo.

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica:

- certificazione o autocertificazione attestante la nascita/adozione/affidamento del figlio di cui all'art. 4;
- attestazione ISEE del richiedente in corso di validità alla data di presentazione della domanda o alla data di riscontro alla richiesta di integrazione trasmessa dalla Cassa, senza la segnalazione di omissioni e/o difformità.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione.

#### **Art. 6 - Graduatoria**

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria formata nel seguente ordine e in base ai seguenti criteri:

domande di iscritti che, per la nascita/adozione/affidamento di uno o più figli (anche con parto gemellare o plurigemellare) avvenuta nel periodo dal 1- gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, non abbiano percepito o non abbiano diritto a percepire, nell'ambito del proprio nucleo familiare, a qualsiasi titolo, l'indennità di maternità e/o paternità;

domande di iscritti che, per la nascita dei figli avvenuta nel periodo dal 1- gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 con parto gemellare o plurigemellare, ovvero per l'adozione/affidamento di più figli nel medesimo periodo, abbiano percepito, nell'ambito del proprio nucleo familiare, l'indennità di maternità e/o paternità;

domande di iscritti che, per la nascita/adozione/affidamento del figlio avvenuta nel periodo dal 1- gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, abbiano percepito, nell'ambito del proprio nucleo familiare, l'in-

dennità di maternità e/o paternità.

Nell'ambito della graduatoria l'ordine di assegnazione è formato in ordine crescente dei valori ISEE. In caso di parità di valore ISEE, la precedenza è determinata dal numero dei figli minori e, in caso di ulteriore parità, dalla minore età anagrafica del richiedente.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria, senza indicazione del nominativo, con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda e valore ISEE utilizzato ai fini della sua formazione.

Cassa Forense, sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 445/2000, effettuerà i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni del richiedente.

\*\*\*\*

## **Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno dell'attività professionale nel periodo di follow up oncologico**

(Art. 3 lett. a.2 del Regolamento dell'Assistenza)

**N. 16/2024**

### **Art. 1 – Oggetto**

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 3, lett. a.2 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione, giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 19 dicembre 2024 e del 6 marzo 2025, indice per l'anno 2024 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di 4.000.000,00, per favorire lo sviluppo economico dell'Avvocatura attraverso il sostegno all'attività professionale degli iscritti durante il periodo di follow up oncologico, prestazione non in garanzia con la polizza collettiva sanitaria dal 1-aprile 2022.

Per follow up oncologico si intende una serie di

controlli regolari e programmati effettuati nei pazienti affetti da una patologia oncologica al fine di monitorare l'evoluzione dello stato di salute, di prevenire la progressione della malattia, di individuare tempestivamente nuove patologie oncologiche primarie o secondarie, di gestire le complicanze a lungo termine e di migliorare la qualità di vita.

Il follow up prende avvio il primo giorno successivo alla cessazione dell'iniziale trattamento chirurgico, radioterapico o medico, indipendentemente dall'adozione di una eventuale successiva terapia antitumorale a lungo termine.

Se la gestione della patologia oncologica non prevede un trattamento iniziale, ma solo controlli seriati associati o meno a una terapia medica a lungo termine (per es.: terapia ormonale, terapia mirata, immunoterapia, chemioterapia orale o terapia di supporto palliativo) la data di avvio del follow up corrisponde a quella della diagnosi della patologia oncologica<sup>1</sup>.

Ai fini della concessione del beneficio assistenziale i controlli di follow-up devono svolgersi a cadenza almeno annuale.

### **Art. 2 - Destinatari**

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n- 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati, non titolari di alcun trattamento di pensione e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Sono, inoltre, destinatari del bando coloro che, alla data della sua pubblicazione, siano titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, in possesso dei requisiti di cui all'art.4. Ai sensi dell'art.1 comma 6 del Regolamento dell'assistenza, i destinatari non possono beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogata tramite Bandi.

### **Art. 3 – Importo**

Il contributo, **erogato una tantum**, è pari all'importo di 2.500,00.

### **Art. 4 - Requisiti per la partecipazione**

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui al successivo art.6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- seguire un regime di follow up oncologico, come definito all'art. 1), iniziato successivamente all'1.1.2022 e ancora in corso alla data di pubblicazione del bando;
- essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati attivi dall'anno successivo al pensionamento (art. 1 c. 2 Regolamento Assistenza);
- essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo accertamento;
- non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della professione emanati nel 2025;
- non aver beneficiato di rimborso totale o parziale per le medesime causali da parte di altri Enti.

#### **Art. 5 - Modalità e termini della domanda**

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata a partire dal 17 marzo 2025 ed entro e non oltre le ore 24,00 del 30 giugno 2025, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it).

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica, una certificazione medica dalla quale risultino la diagnosi della malattia tumorale e l'indicazione del relativo codice a tre cifre di cui alla Classificazione Statistica Internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati del Ministero della Sanità (Codifica ICD-10), la data di cessazione dell'iniziale trattamento chirurgico, radioterapico o medico (o, se la gestione della patologia tumorale non prevede un trattamento iniziale, la data della diagnosi della malattia tumorale), il tipo di follow-up in corso e, ove possibile, la sua ulteriore durata.

La certificazione medica, redatta esclusivamente secondo l'allegato modello, può essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica o dal medico di medicina generale<sup>2</sup>.

Si precisa che alla certificazione medica non deve essere allegata alcuna documentazione sanitaria.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante deve produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

#### **Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo**

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria formata in ordine crescente dell'ammontare del reddito professionale relativo all'anno 2023.

In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.

1. Una patologia oncologica può non essere soggetta a trattamento iniziale chirurgico / radioterapico / medico ma solo a osservazione volta a prevenire eventuali progressioni meritevoli di tempestivo intervento. Il caso è quello del carcinoma prostatico, per il quale in fase iniziale a volte si opta solo per un regime di stretto follow-up. Al tempo stesso una patologia oncologica può non essere trattata chirurgicamente perché troppo avanzata e, quindi, comportare un follow up volto alla gestione di eventuali terapie a lungo termine. In entrambi i casi manca un trattamento iniziale e la data di inizio del follow up non può che essere ricondotta a quella della diagnosi.

2. Sono i soggetti certificatori indicati nel Decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024 ("Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico). Si potrebbe inserire tra i medici certificatori anche quelli specialisti nella disciplina attinente alla patologia oncologica non dipendenti del Servizio sanitario nazionale, nel caso in cui i controlli di follow up venissero svolti privatamente.

## Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore STATISTICHE AGGIORNATE AL 29/04/2025

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	547	18	1	0	566
Avvocati (non cassazionisti)	1376	15	3	14	1408
<b>Totale</b>	<b>1923</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>1974</b>

### Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	155	8	0	0	163
Avvocati (non cassazionisti)	696	11	1	2	710
<b>Totale</b>	<b>851</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>873</b>

### Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	392	10	1	0	403
Avvocati (non cassazionisti)	680	4	2	12	698
<b>Totale</b>	<b>1072</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1101</b>

	Uomini	Donne	Totale
Praticanti Semplici	168	241	409
Praticanti Abilitati	27	41	68
<b>Totale</b>	<b>195</b>	<b>282</b>	<b>477</b>

	Uomini	Donne	Totale
Iscritti	1296	1155	2451

Studi Assoc.	Soc.Tra Prof.	Soc.Tra Avv.
39	1	3

# Tariffe procedure di mediazione obbligatorie

Indennità di mediazione in vigore per istanze presentate dal 15/11/2023 - PER LE PROCEDURE OBBLIGATORIE AI SENSI DEL COMMA 5 DEL DLGS 28/2010

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono al netto dell'iva

Quando il valore della controversia è indeterminabile è dichiarata dalla parte se: si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00

Basso: Fino a euro 1.000,00

Medio: da euro 1.001,00 a euro 50.000,00

Alto: da euro 50.000,01

Tabella 1) Spese di avvio dovute alla presentazione dell'istanza e al momento dell'adesione

VALORE DELLA LITE	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale da versare	Totale comprensivo di iva
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	32,00 €	48,00 €	80,00 €	97,60 €
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	60,00 €	96,00 €	156,00 €	190,32 €
da euro 50.000,01 o indeterminabile alto	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €

Tabella 2) Spese di mediazione dovute al momento della presentazione dell'istanza e per i convenuti all'adesione alla procedura di mediazione

VALORE DELLA LITE	Spese di mediazione
Fino a euro 1.000,00 e per le procedure di valore indeterminabile basso	48,00 €
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 e per le procedure di valore indeterminabile medio	96,00 €
da euro 50.000,01 e per le procedure di valore indeterminabile alto	136,00 €

Tabella 3) ulteriori spese di mediazione

CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO:	sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 1)
CONCILIAZIONE IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO:	sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 2)
SENZA CONCILIAZIONE IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO:	sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 3)
SENZA CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO:	non sono dovute ulteriori spese di mediazione

VALORE DELLA LITE	Colonna 1 POSITIVO PRIMO INCONTRO maggiorazione 10%		Colonna 2 POSITIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO - maggiorazione 25% -		Colonna 3 NEGATIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO		Importo di riferimento per calcolo delle colonne 1,2 e 3 ricavati dalla tabella A) allegata al DM 150/2023, riducendo ogni importo di 1/5
	Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	17,60 €	20,00 €	16,00 €	64,00 €	128,00 €	
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	35,20 €	40,00 €	32,00 €	128,00 €	256,00 €	64,00 €	256,00 €
da euro 50.000,01 a euro 100.000,00 o indeterminabile medio	149,60 €	170,00 €	136,00 €	544,00 €	1088,00 €	272,00 €	1088,00 €
da euro 100.001,00 a euro 250.000,00 o indeterminabile medio	281,60 €	320,00 €	256,00 €	1024,00 €	2048,00 €	512,00 €	2048,00 €
da euro 250.000,01 a euro 500.000,00 o indeterminabile medio	528,00 €	600,00 €	480,00 €	1920,00 €	3840,00 €	960,00 €	3840,00 €
da euro 500.000,01 a euro 1.500.000,00 o indeterminabile alto	910,40 €	1.030,00 €	824,00 €	3296,00 €	6592,00 €	1648,00 €	6592,00 €
da euro 1.500.000,01 a euro 250.000,00	1.170,40 €	1.330,00 €	1.064,00 €	4016,00 €	8032,00 €	2008,00 €	8032,00 €
da euro 250.000,01 a euro 500.000,00	2.050,40 €	2.330,00 €	1.864,00 €	6880,00 €	13760,00 €	3440,00 €	13760,00 €
da euro 500.000,01 a euro 1.500.000,00	3.282,40 €	3.730,00 €	2.984,00 €	10912,00 €	21824,00 €	5456,00 €	21824,00 €
da euro 1.500.000,01 a euro 2.500.000,00	3.898,40 €	4.430,00 €	3.544,00 €	12928,00 €	25856,00 €	6464,00 €	25856,00 €
da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00	5.570,40 €	6.330,00 €	5.064,00 €	18608,00 €	37216,00 €	9304,00 €	37216,00 €

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, si applica un coefficiente dello 0,2%

# Tariffe per procedure di mediazione volontarie

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono al netto dell'iva

Quando il valore della controversia è indeterminabile la parte dichiara nell'istanza di mediazione lo scaglione del valore indeterminabile:

Basso: Fino a euro 1.000,00

Medio: da euro 1.000,01 a euro 50.000,00

Alto: da euro 50.000,01

NOTIFICHE (da sommare alle INDENNITÀ): € 6,15 oltre Iva per ogni raccomandata nazionale richiesta; € 13,30 oltre Iva per quelle internazionali salvo verifiche sui costi sostenuti.

**Tab. 1) Spese di avvio e spese di mediazione dovute da ciascuna parte o centro di interessi alla presentazione dell'istanza e al momento dell'adesione - art. 34 DM 150/2023**

VALORE DELLA LITE	SPESE DI AVVIO	SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE DA VERSARE	TOTALE DA VERSARE COMPRESIVO DI IVA
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	40,00 €	60,00 €	100,00 €	122,00 €
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	75,00 €	120,00 €	195,00 €	237,90 €
da euro 50.000,01 o indeterminabile alto	110,00 €	170,00 €	280,00 €	341,60 €

**Tab. 2) ulteriori spese di mediazione**

**CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO:** sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 1)

**CONCILIAZIONE IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO:** sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 2)

**SENZA CONCILIAZIONE IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO:** sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 3)

**SENZA CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO: non sono dovute ulteriori spese di mediazione**

VALORE DELLA LITE	Colonna 1		Colonna 2		colonna 3	
	SPESE POSITIVO PRIMO INCONTRO maggiorazione 10%	SPESE POSITIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO maggiorazione 25%	SPESE POSITIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO	SPESE NEGATIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO	SPESE POSITIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO	SPESE NEGATIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	22,00 €	25,00 €	22,00 €	20,00 €	22,00 €	20,00 €
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 o indeterminabile medio	44,00 €	50,00 €	44,00 €	40,00 €	44,00 €	40,00 €
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 o indeterminabile medio	187,00 €	212,50 €	187,00 €	170,00 €	187,00 €	170,00 €
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 o indeterminabile medio	352,00 €	400,00 €	352,00 €	320,00 €	352,00 €	320,00 €
da euro 25.000,01 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	660,00 €	750,00 €	660,00 €	600,00 €	660,00 €	600,00 €
da euro 50.000,01 a euro 150.000,00 o indeterminabile alto	1.133,00 €	1.287,50 €	1.133,00 €	1.030,00 €	1.133,00 €	1.030,00 €
da euro 150.000,01 a euro 250.000,00	1.463,00 €	1.662,50 €	1.463,00 €	1.330,00 €	1.463,00 €	1.330,00 €
da euro 250.000,01 a euro 500.000,00	2.563,00 €	2.912,50 €	2.563,00 €	2.330,00 €	2.563,00 €	2.330,00 €
da euro 500.000,01 a euro 1.500.000,00	4.103,00 €	4.662,50 €	4.103,00 €	3.730,00 €	4.103,00 €	3.730,00 €
da euro 1.500.000,01 a euro 2.500.000,00	4.873,00 €	5.537,50 €	4.873,00 €	4.430,00 €	4.873,00 €	4.430,00 €
da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00	6.963,00 €	7.912,50 €	6.963,00 €	6.330,00 €	6.963,00 €	6.330,00 €

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, si applica un coefficiente dello 0,2%



## ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE  
ISCRITTO AL N. 28 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VIA G. FALCONE, 12/14

TEL & FAX 081 5179998 PBX

C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI67QL

ORGANISMOCONCILIAZIONENOCERA@GMAIL.COM - ODC.FORONOCERA@LEGALMAIL.IT

[WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC](http://WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC)